

La presente copia fotostatica composta
di N°¹⁹..... fogli è conforme al
suo originale.
Roma, li^{28.6.2013}.....



800

[Handwritten signature]

MINISTERO
DELL'AMBIENTE
E DEL MARE
Ufficio
VAS

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto
Ambientale - VIA E VAS

X

Parere n. 1275 del 28 giugno 2013

con

u

Progetto:	Parere art. 9 DM 150/2007 PROSPEZIONE GEOFISICA 3D NELL'AMBITO DEI PERMESSI DI RICERCA F.R. 39 NP E F.R. 40 NP
Proponente:	NORTHERN PETROLEUM LTD.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ce

[Handwritten signature]

For

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la nota prot. DVA/I4178 del 12/06/2012 la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (d'ora in avanti DVA) ha trasmesso alla Commissione Tecnica di verifica per l'impatto Ambientale VIA - VAS (d'ora in avanti Commissione), per i seguiti di competenza, la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto relativo alla prospezione geofisica 3D, nell'ambito dei permessi di ricerca F.R. 39 NP e F.R. 40 NP, formulata dalla Società Northern Petroleum S.p.A. (d'ora in avanti Proponente);

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 6 comma 17 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che dispone: *"Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare."* - comma così sostituito dall'art. 35, comma 1, legge n. 134 del 2012;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 e s.m.i.;

PRESO ATTO CHE

- Il permesso di ricerca F.R39.NP è ubicato nel Mare Adriatico Meridionale, nelle Zone "D" ed "F". La distanza del permesso dalla costa pugliese varia da un minimo di 21.3km (circa 11,5 miglia marine) fino ad un massimo di 60,7 km (circa 32.8 miglia marine). L'area è ubicata ad nord-est di Brindisi, su una superficie di 734,50 kmq. Il Programma Lavori del permesso di ricerca F.R39.NP (denominato in fase di istanza "d57 F.R.-NP") è stato sottoposto a verifica di esclusione dalla procedura di VIA. Con nota prot. DSA-2007-13624 del 14/05/2007 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare disponeva che la prima fase del programma lavori, consistente in studi geologici e attività di prospezione geofisica, venisse esclusa dalla procedura di VIA, con prescrizioni, mentre la seconda fase del programma lavori, consistente nella perforazione di un pozzo esplorativo, veniva invece assoggettata a VIA;
- Il permesso di ricerca F.R40.NP è ubicato nel Mare Adriatico Meridionale, nelle Zone "D" ed "F". La distanza del permesso dalla costa pugliese varia da un minimo di 18km (circa 9,75 miglia marine) fino ad un massimo di 55 km (circa 29,7 miglia marine). L'area è ubicata ad nord-est di Brindisi, su una superficie di 734,64 kmq. Il Programma Lavori del permesso di ricerca F.R40.NP (denominato in fase di istanza "d58 F.R.-NP") è stato sottoposto a verifica di esclusione dalla procedura di VIA. Con nota prot. DSA-2007-13640 del 14/05/2007 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare disponeva che la prima fase del programma lavori, consistente in studi geologici e attività di prospezione geofisica, venisse esclusa dalla procedura di VIA, con prescrizioni, mentre la seconda fase del programma lavori, consistente nella perforazione di un pozzo esplorativo, veniva invece assoggettata a VIA;

PRESO ATTO che la Northern Petroleum ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, decreti direttoriali n.13642 del 14-5-2007 (per F.R39.NP) e n.13640 del 14-5-2007 (per F.R40.NP) una estensione quantitativa della prospezione geofisica da acquisire nell'ambito dei permessi stessi, ottenendo di poter eseguire, in aggiunta a quanto già autorizzato, un rilievo geofisico 3D su una estensione massima di 600 kmq su ogni permesso, per un totale di 1200 kmq Per tale modifica dei Programmi Lavoro, la Società ha avviato nel mese di Agosto 2011 una procedura di Verifica di Assoggettabilità, che si è conclusa nel mese di Gennaio 2012 con l'indicazione di assoggettare tale modifiche ad una procedura di VIA;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale dal Proponente acquisita al prot DVA-2012-07409 del 26/03/2012 concernente l'indagine sismica 3D collegata ai "Permessi di ricerca idrocarburi denominati F.R. 39 NP e F.R. 40 NP" da realizzarsi al largo delle coste pugliesi;

PRESO ATTO CHE in data 23/03/2012 è avvenuta la pubblicazione dell'annuncio relativo alla procedura di VIA ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione su "Il Sole 24 ore" e "Il Messaggero";

VISTA la documentazione tecnica acquisita al prot. DVA-2012-07409 del 26/03/2012, che si compone di Studio di impatto ambientale, Sintesi non tecnica e Progetto;

CONSIDERATO che nell'ambito dei permessi di ricerca F.R39.NP e F.R40.NP verrà eseguita una campagna di prospezione geofisica 3D con una estensione complessiva pari a circa 860 kmq, suddivise in due zone operative:

- la Zona 1, attorno al pozzo "Rovesti 1" (Agip, 1978), a coprire una superficie di circa 392 kmq;
- la Zona 2, attorno ai pozzi "Medusa 1" (Enterprise Oil, 1996) e "Giove 1-2" (Enterprise Oil, 1998), a coprire una superficie complessiva di circa 468 kmq;

le aree di indagine interessano anche aree esterne ai permessi di ricerca, al fine di poter ottenere una adeguata copertura full-fold del rilievo geofisico, come previsto dal Decreto Direttoriale 22 marzo 2011 (cfr. art. 15 del suddetto Decreto);

VALUTATO che, ferma restando la necessità del Proponente di ottenere tutte le autorizzazioni, non ambientali, necessarie per lo svolgimento dell'attività di ricerca sismica 3D, il presente parere si occupa esclusivamente della valutazione di impatto ambientale della campagna sismica 3D che il proponente intende effettuare nelle su richiamate Zona 1 e Zona 2;

VISTO il parere istruttorio n. 1036 del 07/09/2012 con il quale la Commissione esprimeva *“parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto: “Prospezione geofisica 3D nell'ambito dei permessi di ricerca F.R. 39 NP e F.R. 40 NP” e rinvia a nuova valutazione di impatto ambientale la escavazione del pozzo di prova quando esso sarà definito in tutti i particolari a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni”*;

VISTA la lettera della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali prot. DVA-2012-28116 del 21/11/2012 ed acquisita dalla CTVA con prot. CTVA-2012-4231 del 21/11/2012 con la richiesta di chiarimenti concernenti i pareri relativi a permessi di ricerca afferenti alle attività di prospezione e ricerca di idrocarburi, presentata alla Commissione Tecnica VIA-VAS;

VISTA la nota prot. DVA-2012-23636 del 03/10/2012, acquisita al prot. CTVA-2012-3490 del 03/10/2012 con la quale la Direzione Generale ha chiesto alla Commissione di *“fornire gli elementi utili a chiarire il significato della prescrizione n. 5, contenuta nei pareri n. 970, 971, 972, 973 e 974 del 28/06/2012 e n. 1036 del 07/09/2012”*;

VISTO il parere 1074 del 26/10/2012 nel quale la Commissione *“ritiene di modificare la prescrizione n. 5 del parere 1036 del 07/09/2012 inserendo “limitrofi alle aree”; si riporta di seguito il testo corretto ... omissis ...*;

VISTA la richiesta della DVA prot. n. DVA-2013-01717 del 22/01/2013 con la quale si richiedono nuovamente chiarimenti in merito ai pareri espressi;

VISTO il parere n. 1212 del 19/04/2013 nel quale la Commissione ritiene *“che il quadro prescrittivo debba essere come segue ... omissis”*;

VISTA l'ulteriore richiesta della DVA prot. n. DVA-2013-12961 del 04/06/2013 avente a oggetto: *“Richiesta di chiarimenti e precisazioni in merito ai quadri prescrittivi di cui ai pareri n. 1210, n. 1211 e n. 1212 del 19/04/2013”*;

CONSIDERATO che, a seguito della nota DVA-2013-13455 del 10/06/2013 nella quale si afferma *“In merito ai progetti sopra citati, atteso che relativamente ad alcuni di essi si contano già diverse modifiche del parere iniziale, valuti codesta Commissione l'opportunità di redigere pareri che annullino e sostituiscano i precedenti”* è opportuno annullare e sostituire i pareri emessi relativi al progetto in argomento (n. 1036 del 07/09/2012, n. 1074 del 26/10/2012 e n. 1212 del 19/04/2013);

VALUTATO pertanto di predisporre un nuovo parere che tenga conto, in una logica unitaria, delle considerazioni sopra espresse anche ai fini di aderire alla richiesta di revisione delle prescrizioni più volte avanzata dalla Direzione nonché di riconsiderare le precedenti valutazioni espresse al riguardo;

CONSIDERATO che il presente parere tiene conto di tutta la documentazione presentata dal Proponente e dell'attività istruttorie svolta dalla Commissione fino ad ora;

VISTO il parere positivo con prescrizioni n. 24717/2012 del 12/09/2012, acquisito al prot. DVA-2012-21987 del 14/09/2012 espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

VISTE in particolare le prescrizioni del suddetto parere n. 24717/2012 del 12/09/2012 espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali che qui si intendono integralmente richiamate limitatamente alle attività di prospezione sismica oggetto del presente parere;

PRESO ATTO che sono pervenute osservazioni ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.:

N	Mittente	Data Mittente	Protocollo acquisiz.DVA	Data DVA	Commento
1	Comune di Monopoli		DVA-2010-31724	29/12/2010	nota prot. 56343 del 22/12/2010 - DGP n. 304 del 28/12/2010
2	Provincia di Brindisi		DVA-2010-21054	30/12/2010	nota prot. 112982 del 30/12/2010
3	Comune di Ostuni	27/12/2011	DVA-2011-00056	04/01/2011	nota prot. 29808 del 27/12/2011 - Parere
4	Regione Puglia	12/04/2011	DVA-2011-09954	04/01/2011	nota prot. 3978 del 12/04/2011 - trasmissione verbale conferenza di servizio del 31/03/2011
5	Comitato No Petrolio	04/01/2011	DVA-2011-00478	12/01/2011	
6	Regione Puglia	18/03/2011	DVA-2011-07653	30/03/2011	nota prot. 2758 del 18/03/2011 - convocazione CdS per il giorno 31/03/2011
7	Sig. Stefano Rossi	16/07/2011	DVA-2011-17742	19/07/2011	
8	M. Grangrande	18/07/2011	DVA-2011-18482	26/07/2011	
9	Organizzazione Lucana Ambientalista	26/07/2011	DVA-2011-18634	27/07/2011	
10	ing. Mario di Nucci	26/07/2011	DVA-2011-18635	27/07/2011	
11	Comitato per la tutela del mare del Gargano	26/07/2011	DVA-2011-18636	27/07/2011	
12	Prof. Chad Topaz (Associate Professor of mathematics Macalaster Collage)	26/07/2011	DVA-2011-18649	27/07/2011	
13	Oriana De Caro	27/07/2011	DVA-2011-18937	28/07/2011	
14	Centro Studi Giuseppe Martella	27/07/2011	DVA-2011-18969	28/07/2011	
15	Riccardo Sartiana	27/07/2011	DVA-2011-19034	28/07/2011	
16	Don Vittorio Lusi		DVA-2011-19422	01/08/2011	
17	Irene Spaziale	29/08/2011	DVA-2011-19425	01/08/2011	
18	dott. Guido Pietroluongo		DVA-2011-19439	01/08/2011	
19	sig. Fabio Rullo	29/07/2011	DVA-2011-19464	01/08/2011	
20	Sig.ra Angiolina Muserra		DVA-2011-19465	01/08/2011	
21	Guido Pietroluongo e altri		DVA-2011-19483	01/08/2011	
22	Sig.ra Giuliana Fantini	30/07/2011	DVA-2011-19581	02/08/2011	
23	Irene Spaziale e altri		DVA-2011-19582	02/08/2011	
24	Sig.ra Raffaella Quiesti	30/07/2011	DVA-2011-19583	02/08/2011	
25	Sig.ra Françoise Lienhard		DVA-2011-19609	02/08/2011	
26	dott.ssa Vespasiani e altri		DVA-2011-19620	02/08/2011	
27	Irene Spaziale e altri		DVA-2011-19633	02/08/2011	

N	Mittente	Data Mittente	Protocollo acquisiz.DVA	Data DVA	Commento
28	Irene Spaziale e altri		DVA-2011-19642	02/08/2011	
29	Sig. Tom Chou e dell'Associazione Fai di Foggia		DVA-2011-19672	02/08/2011	
30	ing. Ida De Michelis	31/07/2011	DVA-2011-19673	02/08/2011	
31	ing. Francesco Ferella e Sig.ra Michela Furin		DVA-2011-19674	02/08/2011	
32	dott. Donato Spoltore	01/08/2011	DVA-2011-19740	03/08/2011	
33	Associazione WWF	28/07/2011	DVA-2011-19966	04/08/2011	
34	Sig.ra Viviana Farinelli per la rivista "D'Abruzzo"		DVA-2011-19996	04/08/2011	
35	Associazione ARCI		DVA-2011-19999	04/08/2011	
36	Associazione HabitatLAB OnlusI		DVA-2011-20012	04/08/2011	
37	Sig.ra Sabrina Mattioli		DVA-2011-20036	04/08/2011	
38	Sig. Marco Perronc		DVA-2011-20042	04/08/2011	
39	Sig. Beniamino Piemontese		DVA-2011-20044	04/08/2011	
40	Associazione "L'altraSciacca"		DVA-2011-20045	04/08/2011	
41	Sig. Alberto Zaccagni		DVA-2011-20143	05/08/2011	
42	Sig. Mastrodomenico		DVA-2011-20146	05/08/2011	
43	Sig.ra Rosanna Cuzzi	01/08/2011	DVA-2011-20340	08/08/2011	
44	Sig.ra Valentina Antonucci		DVA-2011-20402	08/08/2011	
45	Comune di Monopoli	28/07/2011	DVA-2011-20430	09/08/2011	prot. 35548 del 28/07/2011 – documento tecnico-amministrativo integrativo, al parere già espresso con nota prot.n.56343 del 22/12/2010
46	Associazione WWF	28/07/2011	DVA-2011-20437	09/08/2011	
47	professoressa Carla De Nunzio		DVA-2011-20441	09/08/2011	
48	Comitato "Anti gaz de schiste"	05/08/2011	DVA-2011-20465	09/08/2011	
49	Sig. Raffaele Vigilante	27/07/2011	DVA-2011-20693	10/08/2011	
50	Associazione Gargano Libero	27/07/2011	DVA-2011-20697	10/08/2011	
51	Comitato "No Petrolio, Si Energie Rirmovabili"	22/07/2011	DVA-2011-20949	11/08/2011	
52	Sig.ra Annalisa		DVA-2011-20964	11/08/2011	

N	Mittente	Data Mittente	Protocollo acquisiz.DVA	Data DVA	Commento
	Longobardi				
53	avv. Daniela Tamborino		DVA-2011-21049	11/08/2011	
54	Sig.ra Martina Campa	09/08/2011	DVA-2011-21054	11/08/2011	
55	Sig.ra Graziana Urso	10/08/2011	DVA-2011-21124	12/08/2011	
56	Sig.ra Rosalba De Donatis	10/08/2011	DVA-2011-21126	12/08/2011	
57	Sig. Roberto Urso	10/08/2011	DVA-2011-21133	12/08/2011	
58	Sig.ra Stefania Coppeta	10/08/2011	DVA-2011-21160	12/08/2011	
59	professoressa Francesca Petrucelli	09/08/2011	DVA-2011-21194	16/08/2011	
60	Comune di Ostuni	05/08/2011	DVA-2011-21325	22/08/2011	Sentenza TAR Lecce n. 00186 del 14/07/2011
61	Associazione "Sport&Tour"		DVA-2011-21407	23/08/2011	
62	Sig.ra Monica Guarneri	16/08/2011	DVA-2011-21415	23/08/2011	
63	Padre Paolo Cerritelli	28/07/2011	DVA-2011-21415	23/08/2011	
64	Sig.ra Giulia Costanza Colucci rappresentante dell'Associazione Fatalamanga23		DVA-2011-21417	23/08/2011	
65	Sig.ra Giulia Costanza Colucci		DVA-2011-21418	23/08/2011	
66	Sig.ra Maria Concetta Cavalera	11/08/2011	DVA-2011-21420	23/08/2011	
67	Sig.ra Venusia Vinciguerra	12/08/2011	DVA-2011-21421	23/08/2011	
68	"Rete Nazionale delle Associazioni per la difesa e la valorizzazione del Mar Ionio"	02/08/2011	DVA-2011-21496	24/08/2011	
69	Comitato "5giugno per la tutela dell'ambiente"		DVA-2011-21512	24/08/2011	
70	dott. Marcello Gabello e altri		DVA-2011-21692	29/08/2011	petizione
71	sig. Marco Monte	12/08/2011	DVA-2011-22132	01/09/2011	
72	Comitato abruzzese per la difesa de beni comuni	03/09/2011	DVA-2011-22448	07/09/2011	
73	dott.ssa Barbara Braghin	03/09/2011	DVA-2011-22451	07/09/2011	
74	sig.ra Carla de Nunzio	31/07/2011	DVA-2011-22726	09/09/2011	
75	Sig.ra Gemma Michetti	10/09/2011	DVA-2011-22948	14/09/2011	
76	sig. Raffaele Finelli	05/09/2011	DVA-2011-22949	14/09/2011	

N	Mittente	Data Mittente	Protocollo acquisiz.DVA	Data DVA	Commento
77	sig.ra Elisa de Simona	21/09/2011	DVA-2011-23932	22/09/2011	
78	sig.ra Ludovica Raimondi	04/10/2011	DVA-2011-24981	04/10/2011	
79	Regione Puglia	04/10/2011	DVA-2011-25014	04/10/2011	trasmessa con nota prot. 9209 del 04/10/2011"
80	sig. Paolo Giovanni Toma	06/10/2011	DVA-2011-25413	07/10/2011	petizione
81	dott. Pasquale Consiglio	14/10/2011	DVA-2011-26296	18/10/2011	
82	dott. Marcello Gabello e altri	18/10/2011	DVA-2011-26817	28/10/2011	petizione
83	Associazione Folgore	27/10/2011	DVA-2011-27180	28/10/2011	
84	Comune di Polignano a Mare (BA)	21/11/2011	DVA-2011-29534	24/11/2011	Assemblea dei Sindaci di Otranto, Melendugno, Rodi Garganico, Salve, Ginosa, Fasano, Ostuni Polignano
85	Sig.ra Emanuela Borghesi	17/11/2011	DVA-2011-29545	24/11/2011	
86	Sig.ri Francesca e Enrico Di Meo	24/11/2011	DVA-2011-29595	25/11/2011	
87	Sig.ra Caterina Deluca	24/11/2011	DVA-2011-29605	25/11/2011	
88	Sig. Luca Manni	24/11/2011	DVA-2011-29639	25/11/2011	
89	Ing. Fabio Corsi	25/11/2011	DVA-2011-29644	25/11/2011	
90	Sig.ra Anna Paola Guglielmotti ed altri	25/11/2011	DVA-2011-29654	25/11/2011	
91	Sig.ra Monica Cantù	24/11/2011	DVA-2011-29668	25/11/2011	
92	Sig. Stefano Braccini	24/11/2011	DVA-2011-29671	25/11/2011	
93	Sig. Carlo Miorelli	25/11/2011	DVA-2011-29673	25/11/2011	
94	Sig.ra Gabriella Paggi	25/11/2011	DVA-2011-29702	25/11/2011	
95	Agire Ora	25/11/2011	DVA-2011-29704	25/11/2011	
96	Sig.ra Anna Cavalli	25/11/2011	DVA-2011-29733	28/11/2011	
97	Sig.ra Ilaria Conconi	26/11/2011	DVA-2011-29801	29/11/2011	
98	Sig.ra Francesca Minuti	27/11/2011	DVA-2011-29804	29/11/2011	
99	Sig.ra Maria Pia Superti	27/11/2011	DVA-2011-29806	29/11/2011	
100	Sig.ra Giovanna Bordiga	27/11/2011	DVA-2011-29808	29/11/2011	
101	Sig.ra Giovanna Giorgi	25/11/2011	DVA-2011-29833	29/11/2011	
102	Sig.ra Anna Bonel	25/11/2011	DVA-2011-29835	29/11/2011	
103	Sig.ra Maria Claudia Fronza ed altri	26/11/2011	DVA-2011-29836	29/11/2011	
104	Sig.ra Valentina Nardoza	26/11/2011	DVA-2011-29838	29/11/2011	
105	Sig.ra Laura	26/11/2011	DVA-2011-29840	29/11/2011	

N	Mittente	Data Mittente	Protocollo acquisiz.DVA	Data DVA	Commento
	Chiarandini				
106	Sig.ra Regina Bassini	28/11/2011	DVA-2011-29860	29/11/2011	
107	Sig.ra Francesca Grossi	28/11/2011	DVA-2011-29887	29/11/2011	
108	Sig.ra Maria Chiara Daccò	28/11/2011	DVA-2011-29890	29/11/2011	
109	Sig.ra Barbara Logos	28/11/2011	DVA-2011-29935	29/11/2011	
110	Sig.ra Veronica Preti	29/11/2011	DVA-2011-29979	30/11/2011	
111	Sig. Vincenzo Gravante	29/11/2011	DVA-2011-30027	30/11/2011	
112	Sig. Balint Vetsey	29/11/2011	DVA-2011-30034	30/11/2011	
113	Sig.ra Paola Gallo	30/11/2011	DVA-2011-30119	01/12/2011	
114	Sig.ra Vilma Mengoli	30/11/2011	DVA-2011-30128	01/12/2011	
115	Sig. Rupa Vilasa	01/12/2011	DVA-2011-30417	05/12/2011	
116	sig.ra Cinzia Bertodatto	12/12/2011	DVA-2011-31130	14/12/2011	
117	sig. Enzo Mulas	19/12/2011	DVA-2011-31708	20/12/2011	
118	Comune di Orielle	13/12/2011	DVA-2011-31767	20/12/2011	"Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 29/11/2011 nota prot. 5837 del 13/12/2011"
119	Gagliano del Capo (LE)	04/01/2012	DVA-2012-857	13/01/2012	delibera n. 39 del 29/11/2011 Prot. n 49 del 04/01/2012
120	Comune di Mesagne (BR)	03/01/2012	DVA-2012-1253	18/01/2012	Delibera n. 85 del 02/01/2012 nota prot. 3/01/2012
121	WWF		DVA-2012-2590	02/02/2012	
122	Regione Puglia	23/01/2012	DVA-2012-2978	08/02/2012	delibera n. 2079 del 23/09/2011 A00_089 del 23/01/2012 - 0000778
123	Comune di Parabita	02/01/2012	DVA-2012-5196	29/02/2012	D.C.C. 110 del 19.12.2011 parere negativo
124	Comune di Cutrofiano	10/01/2012	DVA-2012-5198	29/02/2012	D.C.C. 53 del 29.12.2011 parere negativo
125	Comune di Gagliano del Capo	04/01/2012	DVA-2012-5200	29/02/2012	D.C.C. 39 del 29.11.2011 parere negativo
126	Comune di San Donaci	16/01/2012	DVA-2012-5202	29/02/2012	D.C.C. 40 del 22.12.2011 parere negativo
127	Comune Castrignano del Capo	26/02/2012	DVA-2012-5224	29/02/2012	D.C.C. 4 del 19.01.2012 parere negativo
128	Comune di San Pancrazio Salentino	05/12/2011	DVA-2012-5227	29/02/2012	D.C.C. 38 del 28.11.2011 parere negativo
129	Comune di Corsano	16/01/2012	DVA-2012-5230	29/02/2012	D.C.C. 41 del 28.11.2011 parere negativo
130	Comune di Surano	16/02/2012	DVA-2012-5232	29/02/2012	Ritrasmissione nota D.C.C. 27 del 30.11.2011
131	Comune di Maglie	03/01/2012	DVA-2012-5235	29/02/2012	D.C.C. 103 del 22.11.2011 parere negativo
132	Comune di Surano	10/01/2012	DVA-2012-5238	29/02/2012	D.C.C. 27 del 30.11.2011

N	Mittente	Data Mittente	Protocollo acquisiz.DVA	Data DVA	Commento
					parere negativo
133	Comune di Santa Susanna	05/12/2011	DVA-2012-5489	02/03/2012	D.C.C. 23 del 30.11.2011 parere negativo
134	Comune di Mola di Bari	02/02/2012	DVA-2012-5966	08/03/2012	Deliberazione di C.C. n.4 del 20/02/2012
135	Comune di Brindisi	16/02/2012	DVA-2012-7743	29/03/2012	
136	Regione Puglia	07/05/2012	DVA-2012-11660	15/05/2012	
137	Presidente del Consiglio Regionale Puglia	16/05/2012	DVA-2012-12555	25/05/2012	
138	Comune di Termoli	20/03/2012	DVA/13428	05/06/2012	D.C.C. n. 29 del 20/03/2012
139	dott.ssa Clara Primante	03/10/2011	DVA-2011-24879	03/10/2022	
140	Sig.ra Monica Rosso	03/12/2011	DVA-2011-30551	05/12/211	

RILEVATO che le osservazioni come sopra rassegnate debbano essere prese in considerazione in relazione all'ambito ed ai profili attinenti al presente procedimento;

CONSIDERATO che le osservazioni presentate riguardano i seguenti punti:

- 1) Salvaguardia della qualità del mare, possibilità di inquinamento del litorale;
- 2) Tecnica di sondaggio con air-gun ritenuta invasiva sui mammiferi marini a causa dell'elevata rumorosità;
- 3) Utilizzo di liquidi inquinanti durante le trivellazioni dei pozzi ed emissione di gas nocivi (H₂S);
- 4) Pericolo di subsidenza, scoppi, inquinamento marino durante la fase di esercizio dei pozzi;
- 5) Peggior qualità del pescato dovuta al rilascio di sostanze tossiche durante la fase di estrazione del petrolio;
- 6) Alto impatto ambientale, possibilità di incidenti sulle petroliere, danni al turismo;
- 7) Vicinanza di siti SIC e ZPS, con possibili rischi di danneggiamenti alle coste e alle grotte;
- 8) Petrolio di bassa qualità e nessun vantaggio economico per la comunità locale;
- 9) Possibili forme tumorali (neoplasie) dovute a una lunga esposizione o contatto con le sostanze inquinanti;
- 10) Possibilità di interferire con la presenza di residuati bellici;
- 11) Analisi costi-benefici non favorevole;
- 12) Necessità di predisporre un tavolo VAS per i permessi di ricerca nell'Adriatico;

VALUTATO che

- le osservazioni di cui ai punti 1,3,4,5,6,7,8 e 9 non riguardano il progetto in esame, ma le fasi successive di esplorazione e coltivazione, che dovranno comunque essere sottoposte a VIA;
- relativamente alle osservazioni di cui ai punti n.2 e n.10 sono state effettuate compiute valutazioni e considerazioni che hanno escluso, anche attraverso le prescrizioni impartite, possibili interferenze tra le operazioni di ricerca sismica e i mammiferi marini, nonché con eventuale presenza di residuati bellici;
- relativamente all'osservazione di cui al punto n.11: l'analisi costi-benefici, vista la grave situazione economica mondiale ed italiana, potrà essere sviluppata pienamente solo dopo l'individuazione di eventuali giacimenti e la valutazione quali-quantitativa degli idrocarburi rinvenuti;

- relativamente agli argomenti di cui al punto 12: il progetto autorizzato con il presente parere e limitato alla sola prospezione geofisica, ai sensi della normativa vigente deve essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale;

VISTO in particolare il parere negativo espresso dalla Regione Puglia con "Delibera di Giunta Regionale n. 2350 del 30/11/2012, acquisito al prot. DVA-2013-01937 del 24/01/2013;

CONSIDERATO che il parere della Regione Puglia fa proprie il documento del Comitato Regionale VIA ed esprime per il giudizio sfavorevole le seguenti motivazioni:

- 1) l'analisi degli ecosistemi e delle biocenosi sono di tipo bibliografico e gli elaborati presentati si fondano su dati approssimativi non supportati da verifiche e valutazioni condotte con il necessario grado di approfondimento;
- 2) lo studio applicato nell'area in esame senza la necessaria conoscenza del sito interessato;
- 3) non sottende una visione globale delle caratteristiche e della vocazione dell'ambiente marino e della costa pugliese né tiene conto delle politiche ambientali, produttive e di sviluppo che la Puglia persegue con determinazione;
- 4) il proponente offre solo un quadro parziale del suo proponimento evitando di inquadrare l'intervento in una prospettiva più ampia che è quella di sottoporre a sfruttamento il litorale adriatico su vasta scala;
- 5) lo scopo finale consiste nella installazione lungo tutto il litorale pugliese di infrastrutture petrolifere destinate a stare in attività per decenni. Il progetto di ricerca è solo una frazione di modeste dimensioni di un intervento ben più esteso. L'attuale fase di ricerca è propedeutica all'utilizzo di mezzi per l'estrazione degli idrocarburi;
- 6) La mancata considerazione unitaria degli interventi vicia l'istruttoria che regge gli atti aggravati ed a tal riguardo si rimanda alla pronuncia del Consiglio di Stato, V, del 16 giugno 2009, n. 3849 nonché ad altre di identici sensi;
- 7) è carente l'obbligo di esaminare con maggiore grado di analiticità gli impatti cumulativi e gli interventi connessi (anche in riferimento all'articolo 3 comma 2 del DPCM Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale);
- 8) non rispetto del principio di prendere in considerazione, oltre agli elementi propri dell'incidenza dell'opera anche quelli complessivi e nel caso in esame il SIA è circoscritto alle indagini da svolgere esclusivamente all'interno dell'area geografica interessata dal progetto e risultano dunque violate le disposizioni normative vigenti e a tal proposito richiama la disposizione del TAR Toscana sez II n 1536 del 14 ottobre 2009;
- 9) effetti distorti dell'arbitrario frazionamento del progetto e della mancata indicazione degli impatti cumulativi e rimanda in tal senso alla Corte di Giustizia CE, sentenza del 24 ottobre 1996, causa C-72/95 nonché sentenza del 23 novembre 2006 causa C-486/04 Commissione Italia);
- 10) richiama la Direttiva 85/337 che mira ad introdurre i principi generali in materia di VIA dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente ed in particolare l'articolo 2, n.1 alla luce del quale appare incontrovertibile che la dimensione dell'area del caso in esame dovesse provvedersi ad una valutazione complessiva dei rischi ambientali conseguenti alla esecuzione dei progetti complementari;
- 11) la valutazione deve essere effettuata, in linea di principio, non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che il progetto può avere (cfr Corte di Giustizia CE sez. II, 28 febbraio 2008 causa C-2/07, punto 26 nonché CE, 7 gennaio 2004 causa C-201/02, punto 53);
- 12) concludendo che in base a quanto sopra il Comitato VIA non è grado di fondare le proprie valutazioni su quadro conoscitivo completo né può esercitare compiutamente il potere di dettare prescrizioni e condizioni per meglio garantire la compatibilità ambientale dell'opera progettata a causa dell'arbitrario frazionamento dell'opera stessa operato dal proponente;

VALUTATO che per le motivazioni espresse dalla Regione Puglia valgono le seguenti considerazioni che seguono in risposta la medesima numerazione:

- 1) La motivazione è eccessivamente generica ed esprime una valutazione ed un giudizio non suffragati da una controdeduzione scientifica alle analisi presentate dal proponente;
- 2) Il proponente, per espressa conferma della Regione Puglia, è un profondo conoscitore dell'area in questione avendo già effettuato numerose prospezioni proprio nell'area in esame;
- 3) Le prospezioni de quibus vengono svolte su un tratto di mare ad una distanza tale dalla costa da non poter in alcun modo interagire con le politiche ambientali, produttive e di sviluppo della Regione Puglia. Peraltro le prospezioni avvengono in un limitato e comunque temporaneo periodo di tempo;
- 4) Allo stato le richieste del proponente sono esclusivamente afferenti le prospezioni e non altro;
- 5) Non è all'attenzione della Commissione VIA il proposito lamentato dalla Regione Puglia e non è oggetto della presente analisi;
- 6) Il parere deliberato dalla Commissione VIA prende in esame le sole richieste prospezioni;
- 7) La citata pronuncia del Consiglio di Stato, V sez. del 16.6.2009, n. 3849 è afferente ad una valutazione degli impatti ambientali di opere pubbliche persistenti (strade, autostrade, ponti, porti, ecc.) mentre l'intervento richiesto dal proponente è per sua natura un'attività transitoria di prospezione e ricerca;
- 8) Il progetto risulta esaustivo sotto il profilo censurato;
- 9) Nella citata Sentenza del TAR Toscana, II Sez., 14.10.2009, n. 1536, vengono genericamente presi in considerazione "l'insieme degli effetti a breve e lungo termine, permanenti e temporanei, ecc.". Nell'occasione di specie gli effetti sono solo temporanei e non si cumulano con altri;
- 10) La pronuncia della Corte di Giustizia afferisce a progetti di dimensioni evidentemente maggiori (progetti idonei ad avere un impatto ambientale importante) rispetto a quelli qui presi in esame;
- 11) La direttiva comunitaria n. 85/337 prende in esame "progetti che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni ...". Ancora una volta non sembra essere questo l'ambito di applicazione della norma richiamata;
- 12) Secondo le conoscenze scientifiche attuali, per le prospezioni de quibus è ormai possibile individuare e valutare gli effetti sull'ambiente;

VISTA la nota della Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Settore Ecologia - Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, acquisita al prot. CTVA-2013-2185 del 19/06/2013 nella quale si afferma che: *"con riferimento agli interventi in oggetto, si anticipano le valutazioni espresse dal Comitato reg.le di V.I.A. nella seduta del 18.06.2013, allegate in copia alla presente, evidenziando che le stesse saranno formalizzate in tempi brevi con apposita Delibera di Giunta Regionale"*;

PRESO ATTO che il documento del Comitato regionale VIA ripropone sostanzialmente le argomentazioni già esposte nei pareri della Regione Puglia espressi con DGR n. 2530 del 30/11/2012, relativa a Prospezione geofisica 3D Adriatico Meridionale nell'ambito dei permessi FR 39 NP e FR 40 NP, DGR n. 2079 del 23/11/2011 estendendone la portata anche alle seguenti istanze:

- Permesso di ricerca idrocarburi denominata convenzionalmente "d60 F.R.- NP"
- Permesso di ricerca idrocarburi denominato convenzionalmente "d61 F.R.-NP";
- Permesso di ricerca idrocarburi denominata convenzionalmente "d 65 F.R.- NP"
- Permesso di ricerca idrocarburi denominata convenzionalmente "d 66 F.R.- NP"
- Permesso di ricerca idrocarburi denominata convenzionalmente "d 71 FR-NP"
- Permesso di ricerca idrocarburi denominata convenzionalmente "d 72 F.R.- NP"

- Permesso di ricerca idrocarburi denominata convenzionalmente "d149 D.R.- NP"

nonché alle DGR n. 2857 del 20/12/2011, relativa a "Permessi di prospezione d 1 B.P.-SP e d 1 F.P.-SP", e n. DGR 1318 del 03/07/2012, relativa a "Permesso di prospezione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare d2 FP-PG";

PRESO ATTO altresì che le valutazioni espresse dal Comitato regionale VIA della Puglia al momento non risultano ancora formalizzate con apposita Delibera di Giunta Regionale;

PRESO ATTO che il documento del Comitato regionale VIA si riferisce alle seguenti istanze:

1. "Permesso di ricerca idrocarburi "d60 F.R. NP" — Nuova istanza a seguito di annullamento Proponente Northern Petroleum LTD;
2. Permesso di ricerca idrocarburi "d61 F.R. NP" — Nuova istanza a seguito di annullamento Proponente Northern Petroleum LTD;
3. Permesso di ricerca idrocarburi "d2 F.P.P.G" — Proponente Petroleum Geo Services;
4. Permesso di ricerca idrocarburi "d1 S.P. d1 F.P. SP" — Proponente Spectrum Geo L.d.t.
5. Permesso di ricerca idrocarburi "d149 D.R. NP" — Proponente Northern Petroleum LTD;
6. Permesso di ricerca idrocarburi "d66 F.R. NP" — Proponente Northern Petroleum LTD;
7. Permesso di ricerca idrocarburi "d65 F.R. NP" — Proponente Northern Petroleum LTD"

CONSIDERATO che le anticipate considerazioni espresse dal Comitato reg.le di V.I.A riguardano principalmente i seguenti punti:

- 1) L'anomala procedura adottata per la predisposizione di un nuovo parere;
- 2) L'attività di ricerca idrocarburi non può essere slegata dalle successive e future eventuali fasi di esplorazione e coltivazione che rappresentano il fine ultimo della attività oggetto delle diverse istanze, con conseguente frammentazione dei progetti e dei relativi studi di impatto ambientale di aree contigue;
- 3) La presunta connessione tra le attività di ricerca e le fasi successive di esplorazione e coltivazione con riferimento alla SEN (Strategia Energetica Nazionale) e al PEAR della Regione Puglia;
- 4) La carenza di dati analitici puntuali in ordine agli impatti cumulativi e agli impatti sugli habitat e sui mammiferi, spesso sostituiti con dati bibliografici;
- 5) Il richiamo alla Convenzione di Barcellona circa gli obiettivi di ridurre gli inquinamenti e i rischi che derivano dall'esplorazione e dallo sfruttamento che sono alla base dei progetti di ricerca di idrocarburi;
- 6) Gli studi scientifici degli impatti legati alla prospezione geofisica sull'ambiente marino, e le numerose misure di mitigazione proposte dalla Commissione VIA confermano sia l'esistenza di effetti negativi che la non sufficiente conoscenza della magnitudo degli stessi;
- 7) Gli aspetti di criticità emersi dal rapporto tecnico dell'ISPRA "Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani" e l'efficacia dei controlli sul corretto svolgimento delle attività nonché la messa in atto di tutte le misure di mitigazione raccomandate;

VALUTATO che per le considerazioni di carattere generale espresse dal Comitato reg.le di V.I.A Puglia valgono le seguenti valutazioni che seguono in risposta la medesima numerazione:

- 1) In accordo con le determinazioni assunte dalla DVA, il presente parere tiene conto, in una logica unitaria, esclusivamente di tutta la documentazione già presentata e pubblicata dal Proponente nonché dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione fino ad ora, anche ai fini di aderire alla richiesta di revisione delle prescrizioni più volte avanzata dalla Direzione nonché di riconsiderare le precedenti valutazioni espresse al riguardo;

- 2) Premesso che i permessi di prospezione D1 e D2, per definizione normativa, sono titoli minerari non esclusivi e pertanto non prevedono la possibilità che lo stesso proponente realizzi pozzi esplorativi e/o attività estrattive, allo stato le istanze relative ai permessi di ricerca afferiscono esclusivamente alla sola prospezione sismica e non ad altro. Pertanto, in definitiva, non può che ribadirsi quanto già affermato nei precedenti pareri, cioè che l'eventuale pozzo esplorativo, e l'eventuale estrazione di idrocarburi *"non riguardano il progetto in esame, ma le fasi successive di esplorazione e coltivazione, che dovranno comunque essere sottoposte a VIA"*. In relazione alla necessità di una valutazione geograficamente unitaria dell'opera, si precisa che la Commissione in tutti i pareri emessi concernenti le attività in questione ha elencato, considerato e valutato a più riprese l'insieme degli interventi di indagine sismica afferenti le aree in esame e prendendo anche in considerazione gli impatti cumulati legati all'esecuzione delle indagini sismiche nell'area vasta;
- 3) Le prospezioni *de quibus* vengono svolte su un tratto di mare ad una distanza tale dalla costa da non poter in alcun modo interagire con le politiche ambientali, produttive e di sviluppo della Regione Puglia. Peraltro le prospezioni avvengono in un limitato e comunque temporaneo periodo di tempo in linea con gli obiettivi della SEN e comunque non in contrasto con lo stesso PEAR Puglia;
- 4) Le considerazioni al riguardo espresse si rivelano estremamente generiche senza essere suffragate da contributi scientifici rispetto alle analisi presentate dal proponente;
- 5) Il richiamo alla Convenzione di Barcellona appare inappropriato rispetto alla natura dell'intervento, alla transitorietà degli impatti, delle mitigazioni imposte con il quadro prescrittivo e della limitata durata temporale degli interventi, per i quali deve escludersi qualsiasi possibile connessione tra indagini sismiche e rischio di una catastrofe ambientale;
- 6) In base al noto principio di precauzione, sono state considerate tutte le attività utili per mitigare l'impatto sui cetacei, in attesa di una normativa specifica che regolamenti le varie forme di emissioni acustiche in mare dato il loro probabile effetto in particolare sull'apparato biosonar dei mammiferi marini. Inoltre nel quadro prescrittivo sono state prese le più opportune e aggiornate precauzioni in tal senso e che queste precauzioni consistono anche nella registrazione acustica passiva in ambiente marino (PAM) e nell'avvistamento tramite operatori specializzati (MMO), metodiche che risultano particolarmente utili nel caso specifico di cetacei che potrebbero non rispondere alle tecniche di mitigazione del soft start (Capodogli). Infine in relazione alla natura dell'intervento, alla transitorietà degli impatti, delle mitigazioni imposte con il quadro prescrittivo e della limitata durata temporale degli interventi, si ritiene esclusa qualsiasi possibile tipologia di impatto transfrontaliero;
- 7) Per gli interventi in questione, sulla base delle conoscenze scientifiche attuali, come per altro rassegnato nel rapporto ISPRA, sono stati individuati e valutati i principali effetti sull'ambiente nonché sono state prese le più opportune e aggiornate precauzioni (ad esempio registrazione acustica passiva in ambiente marino e presenza di operatori specializzati nell'avvistamento dei cetacei) metodiche che risultano particolarmente utili nel caso specifico di cetacei che potrebbero non rispondere alle tecniche di mitigazione del soft start (Capodogli);

CONSIDERATO che i diversi pareri della Regione Puglia affrontano le seguenti argomentazioni:

- 1) parere negativo della Provincia di Brindisi e dei Comuni di Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi, Otranto e Meledugno, di cui la Regione si fa portavoce, per le seguenti motivazioni:
 - inammissibilità delle istanze e violazione delle pronunce del TAR (sezioni di Bari e Lecce) riguardo i permessi d149, d60 e d61;
 - mancata valutazione degli impatti cumulativi;
 - mancata indicazione del periodo temporale della ricerca;
 - mancata valutazione costi-benefici;
- 2) criticità emerse nella Conferenza dei Servizi del 31/3/2011 ed in particolare:
 - necessità di ripermire alcune delle aree di ricerca (in particolare la d71 e d149);

- interferenza dei pozzi che verranno eventualmente realizzati con l'elettrodotto della Soc. Terna ed il metanodotto Italia/Grecia;
- preoccupazione del Sindaco di Otranto per il futuro turistico della zona a causa della presenza di piattaforme a mare;
- parere negativo della Commissione Pesca e Acquacoltura;
- mancanza analisi costi-benefici;
- mancanza alternative proposte e opzione zero;
- mancanza misure di monitoraggio;
- impatti sulla fauna marina;

CONSIDERATO che alle argomentazioni della Regione Puglia si trova risposta nelle considerazioni emerse a proposito delle altre osservazioni e nel quadro prescrittivo contenuto nel presente Parere;

VALUTATO che le istanze relative ai permessi di ricerca d60, d61 e d149 sono state ripresentate dal proponente dopo le pronunce del TAR;

- gli impatti cumulativi, il periodo temporale della ricerca e la valutazione costi-benefici vengono illustrati nel presente parere;
- le aree di ricerca d71 e d 149 sono state ripermite;
- l'interferenza di eventuali pozzi con altre opere (elettrodotto e metanodotto) non è all'analisi del presente parere, ma farà parte dell'istruttoria VIA delle fasi successive (trivellazione pozzi);
- il parere negativo della Provincia di Brindisi è controdedotto nel precedente "VALUTATO";
- l'effetto dei pozzi e delle piattaforme a mare sul turismo sarà valutato nelle istruttorie VIA delle fasi successive (trivellazione pozzi e coltivazione) e così pure l'influenza delle attività di ricerca sulla pesca e acquacoltura;
- l'alternativa di progetto, l'opzione zero e gli impatti sulla fauna marina vengono illustrati nel presente parere;
- le misure di monitoraggio saranno valutate nel corso delle istruttorie VIA relative alle fasi successive (trivellazione pozzi e coltivazione idrocarburi);

VALUTATO in conclusione che, in relazione alle motivazioni ostative alla realizzazione dell'opera avanzate dagli osservanti:

- gli impatti cumulativi, il periodo temporale della ricerca e la valutazione costi-benefici vengono illustrati nel presente parere;
- l'interferenza del pozzo esplorativo con altre infrastrutture a mare non è all'analisi del presente parere (cfr. dispositivo finale del presente parere);
- l'effetto dei pozzi e delle piattaforme a mare sul turismo sarà valutato nelle eventuali istruttorie VIA delle fasi successive (trivellazione pozzi e coltivazione) e così pure l'influenza delle attività di ricerca sulla pesca e acquacoltura (cfr. dispositivo finale del presente parere);
- l'alternativa di progetto, l'opzione zero e gli impatti sulla fauna marina vengono illustrati nel presente parere;
- le misure di monitoraggio saranno valutate nel corso delle eventuali istruttorie VIA relative alle fasi successive (cfr. dispositivi finale del presente parere);

VALUTATO inoltre che:

- le considerazioni del citato parere della Regione Puglia afferiscono in buona parte alla successiva eventuale fase di coltivazione degli idrocarburi e non attinente, quindi, con il progetto presentato dal Proponente e relativo alla sola acquisizione delle indagini sismiche e che le valutazioni sul fatto che "le

metodiche di ricerca proposte generino forme riconosciute di inquinamento e impatto” e che delle sopra riportate considerazioni si è tenuto conto e si rimanda alle valutazioni ed alle prescrizioni di seguito riportate nel presente parere;

- per quanto riguarda gli impatti cumulativi prodotti da indagini sismiche aree limitrofe, questi sono stati sufficientemente indagati ed è stata opportunamente inserita una prescrizione all'interno del presente parere;
- viene vietata la contemporaneità con ulteriori indagini sismiche in ambiti geografici dove la distanza fra le imbarcazioni sismiche sia inferiore, nel punto più vicino atteso, a 55 miglia nautiche (100 km), in modo da garantire un'adeguata via di fuga ai mammiferi marini (ISPRA);
- le misure di mitigazione di cui alle linee guida (risoluzione 2.12) per la gestione dell'impatto di rumore antropogenico sui cetacei nell'area ACCOBAMS (agreement on the conservation of cetaceans of the black sea Mediterranean Sea - ovvero quanto previsto nell'accordo in vigore dal 2001 a protezione delle 21 specie e che l'accordo è stato recepito dall'Italia nel 2005) e alle linee guida del “Joint Nature Conservation Committee” (Agosto 2010) sono state recepite nel presente parere come misure di mitigazione degli impatti sui cetacei e le risorse marine viventi;

CONSIDERATO che in riferimento alle risorse e alle attività di pesca, col termine Nursery si indicano aree di svezamento degli stadi giovanili di pesci, crostacei e molluschi;

VISTA E CONSIDERATA la nota prot. n. DVA-2013-00389 del 08/01/2013 avente a oggetto: “Articolo 6 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Zone di tutela Biologica (ZBT)” nella quale si afferma: “Si trasmette la nota della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare prot. 49909 del 18/12/2012 (DVA-2012-0031245 del 20/12/2012) con cui si rappresenta che la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, espressamente interpellata sull'argomento, comunica di convenire sull'opportunità avanzata dalla summenzionata Direzione di questo Ministero, di annoverare tra le aree marine e costiere da proteggere per scopi di tutela ambientale, anche le zone di tutela biologica (ZTB), istituite ai sensi della legge 963/1965. Tanto si rappresenta a codesta Commissione ai fini dello svolgimento delle istruttorie in itinere relative a permessi di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.”;

VISTA E CONSIDERATA in particolare la nota prot. n. 34188 del 11/12/2012 nella quale la summenzionata Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali afferma: “tra gli obiettivi dell'istituzione delle ZTB vi è quello di conservare la risorsa biologica ed il relativo ambiente, partendo dalla protezione delle zone di nursery e di interesse dei giovanili. Tale orientamento, peraltro, trova piena sintonia con gli strumenti di gestione sostenibile previsti dalla Politica Comune della Pesca (PCP) dove assume particolare importanza l'istituzione di aree di tutela di interesse per i popolamenti ittici. Alla luce di quanto evidenziato si ritiene che attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi all'interno ed entro le 12 miglia di zone di tutela biologica, non possano ritenersi in armonia con politiche di tutela e conservazione”;

VALUTATO pertanto che nelle prescrizioni del presente parere sarà espressamente vietato l'attraversamento delle ZTB con i dispositivi acustici in funzione;

VISTA la nota DVA-2011-24911 del 04/10/2011, acquisita al prot. CTVA-2011-3383 del 04/10/2011, con cui la DVA ha invitato la Commissione “al fine di conformarsi alla citate sentenze della giustizia amministrativa, a voler effettuare, con riferimento a ciascuna istruttoria tecnica in corso, una valutazione complessiva degli impatti che tenga in considerazione gli effetti cumulativi con i programmi lavori condotti nei permessi presenti nell'area. Si prega quindi codesta Commissione di evidenziare alla scrivente la necessità di acquisire ulteriore documentazione, ai fini di una valutazione “complessiva” degli impatti, qualora quella già trasmessa dal proponente risultasse carente sotto questo aspetto...”

PRESO ATTO che:

- nella macro area di riferimento (zone D ed F del UNMIG), ricadente dinanzi alle coste pugliesi, sono attualmente già stati rilasciati tre titoli minerari a due differenti operatori:
 - la concessione di coltivazione di idrocarburi F.C. 2 AG della società ENI;

- i due permessi di ricerca F.R39.NP e F.R40.NP della società Northern Petroleum;
(validi dal 2007 con scadenza, rispettivamente, per la prima fase dei lavori 21/06/2013 ed il 22/06/2013);

- Sempre nell'area vasta, Mare Adriatico al largo delle coste della Puglia, del Molise, dell'Abruzzo, delle Marche e dell'Emilia Romagna, ricadono i permessi di prospezione denominati D1 BP-SP e D1 FP-SP ai sensi del DM 4 marzo 2011 del MiSE che, a seguito di apposita istanza presentata da un altro operatore, Spectrum Geo LdT, attualmente sono in valutazione presso la Commissione;
- nell'area del Mare Adriatico, al largo delle coste della Puglia, la società Petroleum Geo-Service Asia Pacific Ote. Ltd ha presentato apposita istanza, per il permesso di prospezione denominato "Permesso di prospezione d2 F.P-PG";
- la Northern Petroleum ha pianificato una ampia campagna di ricerca di idrocarburi nella area vasta dell'Adriatico Meridionale, dinanzi alle coste pugliesi, nell'ambito della quale ha presentato istanza per il conferimento degli diversi permessi di ricerca, attualmente in valutazione e di seguito riportati:
 1. d60 F.R-.NP – ricerche idrocarburi
 2. d61 F.R-.NP – ricerche idrocarburi
 3. d65 F.R-.NP – ricerche idrocarburi
 4. d66 F.R-.NP – ricerche idrocarburi
 5. d71 F.R-.NP – ricerche idrocarburi
 6. d72 F.R-.NP – ricerche idrocarburi
 7. d149 D.R-.NP – ricerche idrocarburi
 8. F.R39.NP – Prospezione Geofisica 3D
 9. F.R40.NP - Prospezione Geofisica 3D

VISTA la Sentenza 1295 del 13/07/2011 del TAR Puglia – Lecce;

VISTA la Sentenza n. 1341 del TAR Puglia, Lecce, Sez. I - 14 luglio 2011, sul ricorso numero di registro generale 186 del 2010 proposto dal Comune di Ostuni "per l'annullamento:

- del provvedimento di pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di realizzazione della prima fase del programma lavori collegato al permesso di ricerca "d 149 D.R.-NP" sito al largo delle coste pugliesi, presentato dalla società Northern Petroleum (UK) LTD con sede secondaria in Roma (09A13592) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Prima n.267 in data 16.11.2009 nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
- del provvedimento di pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di realizzazione della prima fase del programma di lavori collegato al permesso di ricerca d60 F.R.-NP sito al largo delle coste pugliesi, presentato dalla società Northern Petroleum (UK) LTD con sede secondaria in Roma (09A13680) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte prima n. 270 in data 19.11.2009, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
- del provvedimento di pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di realizzazione della prima fase del programma di lavori collegato al permesso di ricerca d61 F.R.-NP sito al largo delle coste pugliesi, presentato dalla società Northern Petroleum (UK) LTD con sede secondaria in Roma (09A13783) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Prima n. 272 in data 21.11.2009 nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
- per quanto occorrer possa, del decreto del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/193/2008 del 23.6.2008, recante modifica del DM 18.9.2007 e del decreto del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB./DEC/194/2008 del 23.6.2008 con cui si è proceduto alla nomina di nuovi componenti della Commissione VIA;

con la quale:

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo accoglie e, per l'effetto, annulla i decreti ministeriali impugnati”;

VISTA la nota DVA-2011-16951 del 13/07/2011 con cui la DVA (su indicazione della Commissione a seguito alle decisioni assunte nel corso dell'Assemblea Plenaria n. 13 del 10/06/2011), al fine di procedere ad una valutazione complessiva dei permessi di ricerca relativi alle aree UNMIG D e F, richiede alla Società Proponente le integrazioni di seguito elencate:

1. Distribuzione dei mammiferi marini nelle aree dei permessi e loro presenza stagionale;
2. Studi sulla propagazione acustica in mare delle tecniche con air gun riferite a tutti i permessi di ricerca;
3. Analisi dei fondali interessati dalle ricerche, morfobatimetrie, presenza di nurseries, identificazione di eventuali biocenosi;
4. Cantierizzazione a mare e a terra per tutte le ricerche, con definizione dei tracciati operativi;
5. Crono programma dettagliato di tutti gli interventi;
6. Analisi delle alternative alla ricerca con tecniche air gun;

CONSIDERATA la nota CTVA-2012-0365 del 31/01/2012, con cui la Commissione conferiva ad ISPRA l'incarico *"di redigere uno studio relativo agli impatti connessi all'effettuazione di prospezioni geofisiche a mare per analizzare"*:

- *natura e tipologia degli impatti dovuti alle attività previste nelle istanze di "permesso di ricerca idrocarburi"*;
- *effetti sulla componente ambientale "fauna marina" con particolare riferimento ai mammiferi marini ed alla fauna ittica;*
- *misure di mitigazione degli effetti negativi;*
- *impatti cumulativi a seguito dell'effettuazione di indagini sismiche in aree limitrofe sia in caso di contemporaneità che di discontinuità temporale;*
- *modalità di esecuzione dei rilievi sismici al fine di eliminare/minimizzare gli impatti dei singoli progetti o del cumulo degli stessi;*
- *differenze e variazioni degli impatti connessi all'effettuazione di "sismiche 2D" e "sismiche 3D" effettuate mediante air-gun;*
- *impatti connessi alle attività previste nelle istanze di "permesso di prospezione"*

VISTO il rapporto tecnico di ISPRA *"Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani"* e le cui valutazioni e conclusioni sono parzialmente trasfuse nel presente Parere;

VISTE le linee guida per la gestione dell'impatto di rumore antropogenico sui cetacei nell'area ACCOBAMS;

VISTE le linee guida del *"Joint Nature Conservation Committee"* (Agosto 2010);

CONSIDERATO che il progetto in esame risulta rispondente alle previsioni dell'art. 6 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dal D.lgs. 25 novembre 1996, n. 625 e dell'art 9 del decreto della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero per lo Sviluppo Economico, del 22 marzo 2011, con cui si è data attuazione al DM 4 marzo 2011, che dispongono come l'area di un singolo permesso di ricerca non possa superare i 750 kmq e come l'estensione complessiva di più permessi rilasciati ad uno stesso soggetto non possa eccedere i 10.000 kmq;

VALUTATO, pertanto, che le aree suddette sono state individuate nel rispetto della normativa mineraria;

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

VISTA la seguente normativa di riferimento:

Normativa ambientale

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";
- l'articolo 6 comma 17 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- DM 16 giugno 1998 "Modalità di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998";
- L.4 luglio 1965, n. 963 "Disciplina della pesca marittima";
- L. 17 febbraio 1982, n.41 "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima";
- L. 31 dicembre 1982 n. 979 "Disposizione per la difesa del mare";
- L. 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";

Normativa mineraria

- Decreto Direttoriale 22 marzo 2011 della Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 marzo 2011 recante "Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale";
- Decreto Ministeriale 26 aprile 2010, "Approvazione disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.";
- Legge 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.";
- Legge 6 agosto 2008, n.133, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- Legge 23 agosto 2004, n. 239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
- Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi";
- Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624, "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee";
- Legge 9 gennaio 1991, n. 9, "Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzioni e disposizioni fiscali";

- Legge 21 luglio 1967, n. 613, “Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla Legge 11 gennaio 1957, n.6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”;
- Legge 11 gennaio 1957, n. 6, “Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”;
- Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”;

Diritto del mare

- Codice della Navigazione, approvato con RD 30 marzo 1942
- Convenzioni di Ginevra adottate il 29 aprile 1958:
 - *I Convenzione sul mare territoriale e sulla zona contigua*
 - *II Convenzione sull'alto mare*
 - *III Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare*
 - *IV Convenzione sulla piattaforma continentale*
- UNCLOS: Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (United Nations Convention on the Law of the Sea) adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata dall'Italia in legge n.2 del 2/12/94. Questa convenzione rappresenta la normativa quadro in materia di tutela del mare. Ha lo scopo di proteggere e preservare l'ambiente marino oltre che conservare e gestire le risorse marine viventi ed, in particolare inserisce tra le misure di tutela, la protezione degli ecosistemi rari o dedicati e gli habitat di specie in diminuzione o in via di estinzione;
- Convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento, adottata nel 1976 ed entrata in vigore il 12/2/78, formalizza il quadro legislativo del Piano di Azione per il Mediterraneo;
- Protocollo SPA (Specially Protected Areas) e Biodiversità (dal 12/12/99) – relativo alle zone particolarmente protette e di diversità biologica nel Mediterraneo;
- Protocollo Emergenze (dal 17/3/04) – riguardante la Cooperazione nella prevenzione all'inquinamento prodotta da navi, in caso di emergenza e nella lotta all'inquinamento del Mediterraneo;
- Legge 979/82 (Disposizioni per la difesa del mare), la Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette);
- Legge 349/86 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale);
- Convenzione di Londra del 2 novembre 1973, successivamente modificata ed emendata dal Protocollo del 1978, che può essere considerata il documento internazionale di riferimento per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78);

Normative nazionali

- Decreto Legislativo 25 Novembre 1996, No. 625 (Rilascio Esercizio Autorizzazioni) di “Attuazione della direttiva 94/22 CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164 (Liberalizzazione del Mercato del Gas);
- Legge 23 Agosto 2004, No. 239 (Riordino del Sistema Energetico);
- Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, firmata nel 1982 e ratificata dall'Italia con Legge 2 del 2.12.1994;
- Convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento, adottata nel 1976 ed entrata in vigore il 12.2.1978;

- Convenzione di Londra del 2 Novembre 1973, successivamente modificata ed emendata dal Protocollo del 1978;
- Legge 963/65, Zone marine di tutela biologica;
- Legge 41/82, Zone marine di ripopolamento;
- Legge 979/82, art.31, zone marine a parco;
- Legge 394/91, Zone costiere facenti parte di aree naturali protette o soggette a misure di salvaguardia;
- ex Legge 1089/39, zone archeologiche marine;
- Legge 9 Gennaio 1991, n. 9;
- D.Lgs. n. 625 del 25/11/1996 "Attuazione della direttiva 94/22 CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi";
- D.Lgs. 112/98 che definisce le competenze in materia di compatibilità ambientale per i progetti di ricerca in terra e in mare.

CONSIDERATO che la vigente normativa mineraria impone che l'area di ogni singolo permesso di ricerca debba essere non superiore di 750 kmq, e che una singola società possa essere titolare di più permessi di ricerca in mare senza eccedere l'area complessiva di 10.000 kmq;

CONSIDERATO che la normativa prevede inoltre che per ogni singola istanza venga attivata una procedura di valutazione di impatto ambientale, una volta trascorso il periodo in cui è possibile presentare altre istanze in concorrenza, ovvero una volta che il CIRM, organo tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, abbia risolto la concorrenza a favore di uno degli istanti;

VALUTATO, quindi, che debba essere attivata una specifica procedura di VIA per ogni singola istanza di permesso, e che debbono essere tenuti in debita considerazione gli effetti di cumulo dovuti alla presenza di altri progetti in aree adiacenti a quelle in cui si effettua la ricerca;

CONSIDERATO che:

- L'area ricade interamente al di fuori della fascia di rispetto di 12 miglia nautiche oltre il perimetro delle aree marine e costiere protette;
- L'area non rientra in nessuna zona di tutela biologica;
- L'area non rientra in nessuna zona marina per il ripopolamento;
- L'area non rientra in nessuna area marina protetta;
- L'area non rientra nelle zone archeologiche marine tutelate;

CONSIDERATO che il progetto in argomento è conforme e compatibile con tutti i provvedimenti citati;

VISTA la pubblicazione del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'energia Direzione Generale per le Risorse Minerarie, pubblicato il 28 febbraio 2013 dal titolo il mare - supplemento al bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse;

VISTA l'approvazione della Strategia Energetica Nazionale del 13 marzo 2013 che, tra gli altri, per il raggiungimento degli obiettivi citati, nel medio - lungo periodo ovvero per il 2020 che rappresenta il principale orizzonte di riferimento del documento, si articola in sette priorità con specifiche misure, avviate o in corso di definizione, tra cui quella che interessa la "produzione sostenibile di idrocarburi nazionali";

PRESO ATTO che il citato documento sulla Strategia Energetica comunica che saranno necessari sia provvedimenti di tipo normativo, che garantiscano proprio il rispetto dei più elevati standard internazionali per la sicurezza delle attività estrattive e la tutela ambientale semplificando anche gli iter autorizzativi, sia iniziative di supporto al settore industriale, per favorire l'ulteriore sviluppo di poli tecnologici. In particolare gli interventi di carattere normativo che interessano il settore offshore si propongono di:

- rafforzare le misure di sicurezza delle operazioni, in particolare attraverso l'implementazione delle misure di sicurezza offshore previste dalla proposta di regolamento europeo;
- adeguare gli iter autorizzativi agli standard europei, in particolare quelli previsti dalla recente proposta del Parlamento europeo, adottando ad esempio un modello di conferimento di un titolo abilitativo unico per esplorazione e produzione e prevedendo un termine ultimo per l'espressione di intese e pareri;
- fermi restando i limiti di tutela offshore definiti dal Codice Ambiente, recentemente aggiornato dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, sviluppare la produzione, in particolare quella di gas naturale, conservando margini di sicurezza uguali o superiori a quelli degli altri Paesi UE e mantenendo gli attuali vincoli di sicurezza e di tutela paesaggistica e ambientale;

CONSIDERATA la crescente attività di ricerca di idrocarburi nei mari italiani si ritiene opportuno che venga istituito un tavolo tecnico permanente, al quale partecipano il MATTM, il MISE, le società che operano nel settore di ricerca e prospezione idrocarburi ed enti di ricerca, per affrontare/approfondire le tematiche relative agli impatti cumulativi del rumore antropogenico sui mammiferi marini, anche attraverso un programma di ricerca specifico a carico dei proponenti, e avvalendosi degli esiti del progetto "Monitoraggio e conservazione dei cetacei in Italia", realizzato, con il supporto del MATTM, da un ampio pool di enti di ricerca nazionali ed internazionali. Al tavolo tecnico si suggerisce la partecipazione, da parte del MATTM, della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS";

CONSIDERATO il PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale) della stessa Regione Puglia approvato dalla Giunta regionale n. 827 del 08/06/2007 che riporta lo stato registrato della produzione di idrocarburi regionale agli anni precedenti, mentre nella sezione relativa agli obiettivi e agli strumenti di piano non riprende la tematica;

CONSIDERATO che in termini giuridici la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) disciplina il diritto internazionale marittimo regolamentando le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani. L'Italia ha ratificato la Convenzione nel 1994. La UNCLOS regola le attività in mare ed introduce una serie di indicazioni specifiche sulla zonazione delle aree marine, sulla navigazione ed i regimi di attività (ivi inclusi il transito e lo sfruttamento delle risorse marine), sulla protezione dell'ambiente marino, sulla ricerca scientifica;

VALUTATO che, nel caso del permesso di prospezione in progetto, la navigazione finalizzata alla prospezione geofisica in mare si svolge al di fuori delle acque territoriali (oltre le 12 miglia marine) e pertanto, in base al diritto marittimo sancito dalla UNCLOS, si svolge in acque internazionali ed entro i limiti della piattaforma continentale italiana, ad eccezione delle fasi di arrivo e partenza da/per i porti di appoggio previsti dal cronoprogramma dei lavori;

CONSIDERATO che, per i profili attinenti la sicurezza della navigazione, la condotta delle operazioni in mare da parte di navi adibite alla ricerca e prospezione di idrocarburi sono soggette alla disciplina di cui al Codice della Navigazione e al relativo Regolamento di esecuzione secondo le ordinanze appositamente emanate dalla competente Autorità Marittima, anche con riguardo ad eventuali esigenze di natura militare;

CONSIDERATO altresì che le seguenti attività:

- richiedere ed attendere la preventiva emanazione di apposita ordinanza di interdizione delle attività marittime e di pesca per le zone di mare interessate dalle indagini;
- dotare la nave trainante gli air gun di sistema AIS (Automated Identification System) ovvero LRIT (Long Range Identification Tracking) per la costante localizzazione in remoto della posizione in mare dell'unità navale da parte delle competenti autorità marittime di controllo;
- mettere in atto tutte le precauzioni, le misure e le procedure di gestione delle attività che permettano di minimizzare il rischio di versamenti accidentali di oli, carburanti, sostanza tossiche ed inquinanti liquidi in generale, e al contempo adottare tutte le procedure necessarie a far fronte ad eventuali incidenti, in conformità con le indicazioni fornite dalle Capitanerie di Porto;

- garantire la completa osservanza delle Ordinanze delle Capitanerie di Porto interessate in materia di zone a vario titolo protette ed in materia di sicurezza della navigazione;
- attenersi strettamente alla normativa nazionale vigente ed alla normativa internazionale IMO-MARPOL in relazione alla produzione di rifiuti ed al loro smaltimento e conferimento;
- rispettare la normativa in vigore relativamente al tenore di zolfo utilizzato nei combustibili dei mezzi navali impiegati nelle indagini;
- ottenere prima dell'avvio delle attività il nulla osta a procedere dalle competenti autorità militari;

rientrano nel campo della normativa di settore alla cui osservanza il Proponente è tenuto "ope legis";

VALUTATO che ai fini di cui sopra la vigilanza ed il controllo sull'adempimento delle normative sopra richiamate rientra tra i compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto, non occorrendo al riguardo formulare pertanto alcun tipo di prescrizione;

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

VISTO che nell'ambito dei permessi di ricerca F.R39.NP e F.R40.NP verrà eseguita una campagna di prospezione geofisica 3D con una estensione complessiva pari a circa 860 kmq, suddivise in due zone operative:

- la Zona 1, attorno al pozzo "Rovesti 1" (Agip, 1978), a coprire una superficie di circa 392 kmq;
- la Zona 2, attorno ai pozzi "Medusa 1" (Enterprise Oil, 1996) e "Giove 1-2" (Enterprise Oil, 1998), a coprire una superficie complessiva di circa 468 kmq;

le aree di indagine interessano anche aree esterne ai permessi di ricerca, al fine di poter ottenere una adeguata copertura full-fold del rilievo geofisico, come previsto dal Decreto Direttoriale 22 marzo 2011 (cfr. art. 15 del suddetto Decreto);

VALUTATO che il presente parere si occupa esclusivamente delle indagini sismiche 3D nelle su menzionate Zone, rinviando le successive ed eventuali fasi (pozzo esplorativo e estrazioni) a successive valutazioni di impatto ambientale, da predisporre anche sulla base dei dati raccolti con l'indagine sismica oggetto del presente parere;

VALUTATO che l'opzione zero, ossia l'abbandono delle attività di ricerca idrocarburi, non rientra nei piani di sviluppo economico del nostro paese, sempre più alla ricerca di soluzioni favorevoli a migliorare il rapporto import/export, grandemente penalizzante a causa della carenza di fonti energetiche interne;

VALUTATO che l'alternativa all'utilizzo dell'air-gun (sismica di riflessione) per le indagini sismiche sono i rilievi gravimetrici, i magnetometrici, il telerilevamento e la sismica passiva. Questi metodi vengono comunque solitamente utilizzati a supporto della sismica di riflessione;

CONSIDERATO che

- l'istanza riguarda la prima fase del programma lavori collegato all'istanza di Permessi di ricerca idrocarburi in mare denominato "F.R39.NP e F.R40.NP" e consiste unicamente nella acquisizione di linee sismiche 3D con la tecnica dell'air gun per circa 2.860 km, da effettuare tramite nave trainante il sistema di energizzazione ed il sistema di geofoni di restituzione del segnale di ritorno, secondo la seguente distribuzione:
 - Zona 1: 392 kmq di prospezione geofisica, pari ad uno sviluppo di circa 1300 km lineari di transetti della nave oceanografica attrezzata con air-gun (interasse transetti pari a 300m);
 - Zona 2: 468 kmq di prospezione geofisica, pari ad uno sviluppo di circa 1560 km lineari di transetti della nave oceanografica attrezzata con air-gun (interasse transetti pari a 300m);
- i tempi di realizzazione saranno molto brevi, circa 28 giorni di operazioni in mare con condizioni meteorologiche favorevoli;
- la campagna di rilevamento sismico oggetto del presente parere fa parte di una più ampia campagna che investe una vasta area dell'Adriatico Meridionale. Il Proponente, oltre ad essere già titolare di

due permessi di ricerca, denominati F.R39.NP e F.R40.NP, ha presentato istanze per il conferimento di ulteriori sette permessi di ricerca: le istanze sono denominate convenzionalmente d149 D.R-.NP, d60 F.R-.NP, d61 F.R-.NP, d65 F.R-.NP, d66 F.R-.NP, d71 F.R-.NP, d72 F.R-.NP. Le nove aree (due permessi di ricerca e sette istanze di permesso) coprono una superficie complessiva di circa 6.600 kmq;

- La campagna complessiva di rilevamento che si intende svolgere all'interno delle nove aree consiste in una acquisizione di nuovi dati sismici 2D. Lo sviluppo complessivo delle linee sismiche ammonta a circa 4.300 km;
- l'istanza oggetto del presente parere consiste unicamente nella acquisizione di linee sismiche 3D con la tecnica dell'air gun, da effettuare tramite nave trainante il sistema di energizzazione ed il sistema di geofoni di restituzione del segnale di ritorno;

CONSIDERATO che in relazione al confronto tra la tecnologia di prospezione geofisica 2D e 3D:

- La prospezione geofisica 3D è una evoluzione della tradizionale prospezione geofisica 2D, resa possibile dall'affermarsi in questo settore industriale di sempre più sofisticati e potenti mezzi di calcolo e di gestione di enormi moli di dati;
- Mentre la prospezione 2D restituisce una sezione del sottofondo marino indagato, la prospezione 3D riesce a restituire un modello tridimensionale dello stesso, elaborato tramite interpolazione, con complessi algoritmi di calcolo, di numerosissime sezioni ad interasse molto ravvicinato, pari a circa 100m;
- La sorgente acustica impiegata per il rilievo geofisico 3D è costituita da un array di airgun dalle caratteristiche del tutto analoghe a quelle impiegate per i rilievi geofisici 2D: la differenza sostanziale tra le due tipologie di rilievo è che mentre nel rilievo 2D viene trainato un solo cavo di idrofoni e i transetti di acquisizione sono in genere ad un interasse variabile tra 1 e 5km, nel caso del rilievo 3D vengono trainati contemporaneamente 6 cavi ad interasse 100m, ottenendo dati geofisici simultaneamente su una fascia larga 600m per ogni transetto; la nave percorre transetti paralleli ad interasse di circa 300m;
- Da un punto di vista operativo, le attrezzature impiegate per la prospezione 3D sono sostanzialmente analoghe a quelle per la prospezione 2D:
 - le navi hanno le medesime dimensioni e caratteristiche di navigazione;
 - la sorgente acustica, costituita da un array di air-gun, è la medesima, con medesimo volume complessivo, pressione di rilascio, profondità di trascinamento (circa 6m);
 - il sistema di registrazione del segnale riflesso è analogo, costituito da idrofoni collegati in serie all'interno di un cavo trascinato dalla nave (streamer), immerso a circa 8-10m dalla superficie marina, lungo circa 8km; mentre nella prospezione 2D si impiega un unico streamer (che restituisce pertanto i dati lungo una sezione piana), nella prospezione 3D vengono trascinati contemporaneamente 6 streamer, ad interasse pari a 100m, che registrano pertanto 6 sezioni ravvicinate per una fascia indagata di 600m;
 - nella prospezione 2D l'interasse tra i transetti che la nave percorre è dell'ordine di 1-5km, mentre nella prospezione 3D l'interasse tra i transetti che la nave percorre varia a seconda del numero di streamer impiegati: in caso di 6 streamer l'interasse dei transetti sarà pari a 300m;

CONSIDERATO che in relazione alla strumentazione necessaria per l'intervento:

- Le componenti principali che compongono il sistema di rilevamento geofisico sono:
 - la nave, dotata di tutte le apparecchiature necessarie;
 - il sistema di rilevamento, caratterizzato dagli idrofoni opportunamente disposti;
 - il sistema di energizzazione, caratterizzato da un insieme di dispositivi air-gun;
- La tipologia della nave utilizzata sarà quella relativa alle navi usate per rilievi in acque profonde

(deep water) con le seguenti caratteristiche indicative:

- lunghezza: 91,3 m;
 - larghezza: 17,4 m;
 - pescaggio: 7 m;
 - stazza lorda: 4640 GRT;
 - velocità: 12 nodi;
 - autosufficienza durante operazioni: 64 giorni;
- La sorgente acustica è costituita da un array di air-gun dalle seguenti caratteristiche:
 - Sorgente acustica: Bolt 1900 LLXT Airgun;
 - Pressione operativa: 2000 psi (ca. 136 atm);
 - Volume complessivo attivo: 3090 in³ (ca. 50.6 lt);
 - Numero sub-array attivi: 3;
 - Numero sub-array di scorta: 3;
 - Interasse sub-array: 8.0 m;
 - Profondità dell'array: 5.0 m;
 - La registrazione del segnale riflesso avverrà con la seguente attrezzatura:
 - numero streamer: 6;
 - lunghezza streamer: 8 km;
 - interasse streamer: 100m;
 - tipologia streamer: Geostreamer;
 - diametro esterno: 62mm;
 - idrofoni: Teledyne T2 BX;
 - idrofoni per gruppo: 16;
 - interasse gruppo: 12,5m;
 - In relazione al cavo sismico (streamer):
 - E' un cavo galleggiante che ha la funzione di permettere il traino degli idrofoni opportunamente distanziati e di trasmettere i segnali rilevati alle apparecchiature di registrazione. I cavi impiegati per le prospezioni analoghe a quelle oggetto del presente rapporto sono di lunghezza pari a circa 6.000 m, costituiti da circa 48 "sezioni attive", tante quante sono i canali di registrazione e che rappresentano ognuna un gruppo (array) di idrofoni: ogni sezione attiva contiene un numero variabile di idrofoni, da 20 a 100, per uno sviluppo da 25 m a 100m, e sono mutuamente separate da "sezioni inerti";
 - Il cavo è costituito da un tubo in neoprene trasparente del diametro di 6-8cm, riempito d'olio (di densità pari a circa 760 g/dmc), attraversato da funi di acciaio, con i relativi distanziatori, che trasmettono le forze di traino della nave; nel tubo corrono anche i fili elettrici necessari per il trasferimento dei dati rilevati;
 - Il cavo è a galleggiamento quasi neutro, e viene tenuto alla profondità prestabilita (5-10m) mediante una decina di dispositivi di profondità sensibili alla pressione idrostatica ed installati lungo il cavo;
 - Lungo il cavo sono disposte delle bussole magnetiche che forniscono l'orientamento del cavo, mentre all'estremità finale è installata una boa di coda sulla quale è montato un

riflettore radar: in questo modo è possibile conoscere in ogni momento la posizione del cavo rispetto alla quella della nave, e associare queste informazioni spaziali per la restituzione della traccia sismica;

- In relazione agli idrofoni:
 - L'idrofono è un trasduttore sensibile alle variazioni di pressione del mezzo fluido nel quale è immerso. L'elemento sensibile è solitamente un materiale ceramico piezoelettrico che ha la proprietà di dar luogo ad un segnale proporzionale alla sollecitazione provocata su di esso dalla variazione istantanea dell' acqua. In genere i sensori hanno forma cilindrica di dimensioni pari a circa 2 cm di lunghezza e 4 mm di diametro;
 - La risposta è estremamente lineare, non produce distorsioni armoniche apprezzabili ed ha una frequenza propria molto alta (200 Hz). Ogni idrofono è formato da due sensori montati in senso opposto, allo scopo di sommare gli effetti degli impulsi di pressione prodotti nell' acqua prodotti dalla sorgente energizzante, e nel contempo di annullare le accelerazioni di traslazione dovute al traino del cavo sismico;
- In relazione alla barca di segnalazione:
 - All'estremità del cavo sismico è in genere presente una barca di segnalazione, che ha lo scopo di assicurarsi che altri natanti non interferiscano accidentalmente con le strumentazioni dispiegate;
- In relazione alla sala di controllo e registrazione:
 - All'interno della nave ha sede la sala controllo e registrazione, in cui vengono immagazzinati tutti i dati rilevati dagli idrofoni, dalle bussole magnetiche, dai sistemi di posizionamento; vengono anche gestiti gli air-gun e tutte le apparecchiature di servizio. Già a bordo è possibile effettuare una prima elaborazione finalizzata alla verifica dell'efficacia del sistema messo a punto;

CONSIDERATO che:

- Il permesso di ricerca si trova completamente al di fuori delle acque territoriali italiane, in zona di competenza italiana, nell'area di ricerca denominata "F";
- La superficie di mare interessata è di circa 860 km², e la durata del rilevamento complessivo è prevista in 28 giorni;
- Il rilevamento verrà effettuato impiegando una unica nave per le due Zone afferenti permessi F.R39.NP e F.R40.NP di acquisizione e quindi una unica sorgente acustica, eliminando in tal modo ogni possibilità di sovrapposizione di effetti legati dalla generazione dei più segnali acustici contemporaneamente presenti in una medesima area;
- La profondità del mare varia da 830 metri circa fino a oltre 1040 metri, ove non esistono praterie di Posidonia Oceanica;
- Il progetto prevede rilievi sismici non distruttivi per un circa 2.860 Km in 3D;
- Il progetto non prevede la esecuzione di pozzi esplorativi e/o di sfruttamento;
- I porti di riferimento per la nave saranno quello di Brindisi e La Valletta (Malta), da dove si imbarcherà e sbarcherà il personale a bordo della nave ad ogni cambio di turno. Al momento non è possibile definire con esattezza i tracciati operativi della nave oceanografica, dal momento che questi dipendono molto dalle condizioni meteo. In genere si può dire che i percorsi di manovra della nave risultano essere molto ampi, al fine di mantenere un corretto allineamento, con raggio di curvatura minimo di circa 2-3 km, a seconda delle condizioni del mare. Durante le manovre viene interrotta la generazione di segnale tramite Airgun, e questa viene ripresa solo in prossimità delle nuove linee da acquisire, seguendo ogni volta le procedure del soft start;

CONSIDERATO che

- Il Proponente ha presentato istanze per il conferimento di ulteriori sette permessi di ricerca: le istanze sono denominate convenzionalmente d149 D.R.-NP, d60 F.R.-NP, d61 F.R.-NP, d65 F.R.-NP, d66 F.R.-NP, d71 F.R.-NP, d72 F.R.-NP;
- Le nove aree (due permessi di ricerca idrocarburi 3D oggetto del presente parere e sette istanze di permesso di cui tre in corso di valutazione) coprono una superficie complessiva di circa 6.600 km²;
- Per minimizzare il disturbo temporaneo determinato dalla presenza della nave oceanografica incaricata delle prospezioni geofisiche 2D, verrà per quanto possibile pianificata una unica campagna che interesserà sia l'area a nord che quella a sud dei permessi F.R39.NP e F.R40.NP, per una durata complessiva di circa 50 giorni, con condizioni meteo favorevoli. Anche in questo caso il rilevamento verrà effettuato impiegando una unica nave di acquisizione e quindi una unica sorgente acustica, eliminando in tal modo ogni possibilità di sovrapposizione di effetti legati dalla generazione dei più segnali acustici contemporaneamente presenti in una medesima area;

CONSIDERATO che in relazione all'indagine sismica 2D già svolta dal Proponente sull'area in questione:

- La Northern Petroleum ha effettuato nel corso del mese di Novembre 2011 una prospezione geofisica 2D nei permessi medesimi F.R39.NP e F.R40.NP. A bordo della nave oceanografica Princess erano presenti gli osservatori (MMO) specializzati nell'individuazione di mammiferi marini e tartarughe marine: le osservazioni sono state condotte sia visivamente che con l'utilizzo di idrofoni;
- L'acquisizione con airgun è effettivamente durata 9 giorni, mentre le osservazioni sono state effettuate per 11 giorni, per un totale di 159,5 ore di osservazione. In totale ci sono stati 12 avvistamenti da osservazione visiva e 3 individuazioni da osservazione passiva con idrofoni. Le condizioni meteo sono state in genere buone. Gli avvistamenti hanno riguardato 11 mammiferi marini;
- La campagna di prospezione geofisica 3D sui permessi F.R39.NP e F.R40.NP e quella 2D sulle sette aree in istanza devono essere considerate come due campagne separate, che verranno condotte con navi oceanografiche differenti ed in tempi differenti;

VALUTATO inoltre che nell'ipotesi in cui analoghi permessi di prospezione/ricerca 2D vengano rilasciati in tempo utile per effettuare i lavori durante la medesima stagione in cui è programmato il rilievo geofisico 3D in progetto, sarà necessario coordinare le attività al fine di evitare la presenza di più navi oceanografiche contemporaneamente nella medesima area;

CONSIDERATO che a tal fine la Northern Petroleum si impegna a prendere contatti con il possibile altro operatore per pianificare le attività;

VALUTATO che la Commissione ritiene comunque necessario impartire una specifica prescrizione in merito;

VISTA la nota del Proponente acquisita al prot. CTVA-2012-4393 del 03/12/2012 nella quale afferma:

"Con riferimento alle procedure di VIA per i progetti richiamati in oggetto, si vuole ad abundantiam puntualizzare quanto segue:

- *la campagna di prospezione geofisica 2D da effettuare sulle istanze di permesso d60F.R.-NP, d61F.R.-NP, d65F.R.-NP, d66F.R.-NP, d71F.R.-NP, d72F.R.-NP, d149D.R.-NP verrà effettuata in una unica soluzione nell'ambito di un programma unitario di acquisizione geofisica" utilizzando una unica nave oceanografica attrezzata per le prospezioni geofisiche 2D, come già specificato nel par. 2.9 e in premessa di ognuno dei SIA presentati. La tempistica esecutiva sarà strettamente legata alla tempistica di conferimento dei sette permessi di ricerca richiesti.*
- *la campagna di prospezione geofisica 3D Adriatico Meridionale da effettuare nei permessi di ricerca F.R39.NP e F.R40.NP verrà effettuata da una unica nave oceanografica appositamente attrezzata. Come già specificato nel par 3.4 e in premessa del SIA, la campagna di prospezione 3D verrà effettuata in una finestra temporale differente dalla campagna di prospezione 2D.*

Pertanto non sarà mai presente più di una unica nave per prospezioni geofisiche nell'Adriatico meridionale

per rilievi nei permessi della Northern Petroleum.”

CONSIDERATO che il sistema di rilevamento geofisico che verrà impiegato nella campagna oggetto del presente permesso di ricerca è con sorgente del tipo Air-gun;

VALUTATO che tale sistema non prevede l'uso di esplosivi, ma soltanto l'immissione di aria compressa in mare e consente di immettere energia a bassa intensità, nel maggiore rispetto del contesto ambientale possibile;

CONSIDERATO che:

- il rumore generato ha una doppia natura e può essere descritto come fluttuazione in pressione (onde di pressione) o fluttuazione di particelle in un mezzo di propagazione;
- la frequenza delle onde sonore è il numero di pressione o fluttuazioni di particelle per secondo, misurato in hertz (Hz). L'orecchio umano ha una sensibilità che varia da 30 a 20.000 Hz;
- i segnali sismici generalmente hanno frequenze inferiori a 200 Hz;
- l'air-gun singolo genera una frequenza di 5-200 Hz, mentre un gruppo di air-gun esplosi contemporaneamente viaggiano tra 5-150 Hz;
- la pressione sonora varia a seconda delle frequenze, ma il livello massimo ricade tra 10-80 Hz. Le variazioni di pressione sono misurate come forza per unità areale (N/m²) ed è chiamata Pascal (Pa), ma è molto più usato il decibel (dB) per indicare la forza di un suono;

CONSIDERATO che i dati di letteratura, secondo le proposizioni del Proponente, indicano che le sorgenti utilizzate per le prospezioni sismiche con air-gun, producono dei suoni impulsivi compresi tra 220 e 280 dB (ACCOBAMS, 2002). Mc Cauley (1994) e riportano che tale intensità, misurata alla sorgente, diminuisce a 180 dB ad 1 km da quest'ultima e a 150 dB entro 10 km;

CONSIDERATO che il livello acustico di 160 dB, è il valore critico per la maggior parte dei delfini (Tursiope, Stenella,..), e dei mammiferi marini di media frequenza (150-160 Hz); mentre i cetacei a bassa frequenza (balena, megattera, balenottera) sono più sensibili, avendo un disturbo comportamentale già a 120 dB;

VALUTATO inoltre che per quanto riguarda gli impatti cumulativi prodotti da indagini sismiche in aree limitrofe, questi sono stati sufficientemente indagati e, alla luce delle modalità di effettuazione della ricerca, che prevede un solo passaggio della nave esplorativa nei tratti oggetto di più autorizzazioni, possono dirsi non aggravanti per l'ambiente. Peraltro si ritiene che il limite spaziale e temporale (stagionale – rispetto ai fenomeni riproduttivi delle specie) delle suddette attività sia tale da rendere trascurabile la comparsa di eventuali effetti cumulativi, come anche evidenziato negli studi richiamati nella Relazione di ISPRA;

VALUTATO inoltre che al fine di tutelare i mammiferi marini dagli impatti dei rumori indiretti, quali l'allontanamento di prede con degradazione dell'habitat marino, impatti comportamentali e percettivi dovuti a rischi di allontanamento dall'area di riferimento, disorientamento nel richiamo tra sessi, interferenza con la capacità di eco localizzazione, fino al pericolo di spiaggiamento e impatti fisiologici con danni all'apparato uditivo, si rende necessario vietare la contemporaneità con ulteriori indagini sismiche (ISPRA);

VALUTATO inoltre che per quanto riguarda gli impatti cumulativi prodotti da indagini sismiche in aree limitrofe, questi possono essere esclusi in quanto l'indagine sismica sarà unica per aree omogenee, mentre l'impatto cumulativo che potrebbe verificarsi in aree dove insistono diverse attività antropiche che generano rumore (piattaforme di estrazione, traffico navale, pesca, ricerca scientifica) è di difficile valutazione. Tuttavia si ritiene che il limite spaziale e temporale delle suddette attività sia tale da rendere trascurabile la comparsa di eventuali effetti cumulativi (ISPRA);

VALUTATO che il presente parere esprime un giudizio di compatibilità ambientale della sola prospezione geofisica, e rinvia a nuova valutazione di impatto ambientale la escavazione del pozzo di prova quando esso sarà definito in tutti i particolari, a cominciare dalla sua stessa ubicazione

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

CONSIDERATO che

- L'area è al di fuori di zone con limitazioni all'attività di ricerca idrocarburi (D.Lgs 128/2010);
- L'area non rientra in nessuna zona di tutela biologica (legge 963/65);
- L'area non ricade in zona marina per il ripopolamento (legge 41/82);
- L'area non costituisce parco marino (legge 979/82, art.31);
- L'area non è parte di area naturale protetta e non è sottoposta a misure di salvaguardia ai sensi della legge 394/91;
- L'area non rientra nelle zone archeologiche marine tutelate dalla legge 1089/39;

CONSIDERATO che in relazione alle:

- Condizioni meteo-oceanografiche:
 - in relazione ai venti, i dati presi in considerazione afferiscono al periodo gennaio 2005-dicembre 2009, nel corso del quale si è assistito al 2% di calme di vento e ad una prevalenza dei venti provenienti dai quadranti SSW (180° - 210°) con velocità media di 4,15 nodi e valori massimi che nel gennaio del 2007 hanno raggiunto quasi i 20 nodi;
 - in relazione alle condizioni del mare: i dati presi in considerazione afferiscono alla boa posizionata al largo di Monopoli. Il moto ondoso proviene prevalentemente dai quadranti 90-120 e 330-360. Nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 al 31 marzo 2008 si sono registrati il 16% delle calme totali. L'onda più alta è stata registrata nel gennaio del 2007 con una rilevazione di 8,97 m;
 - in relazione alla circolazione: l'area interessata dal permesso di ricerca rientra totalmente nel sottobacino del Basso Adriatico. In generale la circolazione dell'Adriatico risulta in senso antiorario e correnti cicloniche si formano in ognuno dei tre bacini (Alto, Medio e Basso) ma variano di intensità con le stagioni e con gli apporti variabili di acque dolci costiere;
 - In relazione alla temperatura: la temperatura del mare nella zona considerata, raggiunga in inverno valori attorno a 14°C, che sono notevolmente inferiori, come in tutto l'Adriatico, a quelli degli altri bacini del Mediterraneo, a causa del modesto spessore della massa d'acqua, maggiormente influenzata dalle variazioni della temperatura dell'aria. In estate i valori salgono tra 23,5-24°C;
 - In relazione alla salinità: la salinità che caratterizza il mare si attesta su valori pari a 37-38 ‰;

VALUTATO che le operazioni di prospezione sismica non determinano interazioni dirette e indirette con le caratteristiche chimico-fisiche della massa d'acqua, con le correnti del bacino Adriatico e non è prevista la movimentazione di sedimenti;

- Ecosistema e Biocenosi: la biocenosi presente nell'area di studio è quella dei Fanghi detritici batiali con netta prevalenza di Echinodermi quali *Cidaris cidaris* e *Brisinghella coronata* (si ricorda che l'area di intervento ha una profondità compresa tra i 390 e 1080 metri circa)

VALUTATO che il fondale sottostante è costituito da Fanghi detritici batiali e che le operazioni di prospezione sismica non determinano interazioni con l'assetto geologico strutturale del sottosuolo e con le caratteristiche chimico-fisiche dei sedimenti marini ma consentono di investigare e ricostruire in maniera non invasiva le geometrie dei corpi rocciosi mediante la risposta fisica delle rocce attraversate dalle onde elastiche. La strumentazione utilizzata è posta a pochi metri al di sotto della superficie del mare, pertanto non sono riscontrabili interferenze con le caratteristiche dei fondali;

- La pesca in Puglia:
 - Aree nursery: il dipartimento di Zoologia presso Università degli Studi di Bari ha sviluppato

un progetto volto alla "Localizzazione delle aree di nursery di importanti risorse ittiche lungo le coste pugliesi": l'attività in progetto non insiste sulle aree di nursery individuate;

- Zone a tutela Biologica: Il Decreto Ministeriale del 16 giugno 1998 ha istituito nei mari italiani Zone di Tutela Biologica, aree di particolare rilevanza per le risorse ittiche, soprattutto per la presenza di elevate concentrazioni di reclute di specie commerciali. Tra queste vi è la ZTB al largo delle coste pugliesi un'area di circa 100 kmq su fondali tra 120 m e 290 m, ad una distanza minima di circa 40 km dall'area in esame;
- Impianti di acquacoltura: sono distribuiti in tutto il territorio regionale risultano essere diverse decine di unità. Dei 28 impianti censiti nel Settore, 11 sono inattivi e 17 operanti, la maggior parte di tipo intensivo. La produzione annua è di circa 17 tonnellate (15% della produzione nazionale).

VALUTATO che la ZTB, gli impianti di acquacoltura, le aree di nursery distano diverse decine di chilometri dall'area di indagine, si ritiene che non ci sia alcun tipo di ripercussione provocata dallo svolgimento dell'attività di prospezione;

VISTO che lungo la costa adriatica pugliese che interessa l'area in esame sono state individuate 10 zone SIC/ZPS e un'Area Marina Protetta e una Riserva Naturale dello Stato, di seguito elencate :

- IT9120009 SIC Posidonieto di San Vito – Barletta;
- IT9140002 SIC Litorale brindisino;
- IT9140005 SIC Torre Guaceto e Macchia S.Giovanni;
- IT9140008 ZPS Torre Guaceto;
- IT9140003 SIC/ZPS Stagni e saline di Punta della Contessa;
- IT9140009 SIC Foce Canale Giancola;
- EUAP0169 AMP Torre Guaceto;
- EUAP1075 RNS Torre Guaceto;
- IT9140001 SIC Bosco Tramazzone;
- IT9150006 SIC Rauccio;
- IT9150003 SIC Acquatina di Frigole;
- IT9150025 SIC Torre Veneri;

VALUTATO che nello specifico la distanza tra l'area oggetto del permesso di ricerca in argomento e le aree protette sopra elencate è sempre superiore alle 12 miglia marine;

VALUTATO che la distanza dalla costa dell'area interessata all'indagine sismica 3D è sempre maggiore di 12 miglia nautiche;

VALUTATO inoltre che, dalla documentazione predisposta dal Proponente, la mappatura del tracciato delle linee sismiche non sconfinava all'interno della fascia di rispetto di 12 miglia nautiche di tutela delle aree marine e costiere protette;

VALUTATO che il sistema di energizzazione ad aria compressa, con air gun trainati da una nave e rilievo a mezzo idrofoni, comporta inconvenienti ed un livello di impatto e di pericolo per la fauna marina compresi chelonidi e cetacei, si rende ancor più necessaria la predisposizione, da parte del Proponente, di ogni misura necessaria a prevenire il verificarsi di qualunque tipo di danno sugli ecosistemi interessati;

VISTO il sistema di mitigazione previsto dal Proponente, consistente in soft start, blocco delle indagini in caso di presenza di mammiferi marini, presenza di osservatori per i mammiferi a bordo;

CONSIDERATO che il Proponente dichiara che l'area di ricerca non è interessata dalla presenza di praterie di Posidonia Oceanica, in funzione della elevatissima profondità del fondo del mare;

CONSIDERATO che:

- I pesci più giovani sono i più vulnerabili;
- E' stato documentato che pesci adulti sono spaventati dalle onde sismiche ed i pesci pelagici sono molto sensibili e che l'effetto spavento è apprezzabile anche a più di 30 km dalla sorgente d'onda;
- L'effetto spavento varia da specie a specie e a seconda del tipo di pesca;
- Secondo alcuni studi relativi all'attività di sismica marina in Norvegia la pesca a strascico ne risente negativamente fino a circa 33 km dalla sorgente d'onda; altri studi riducono questa distanza a circa 8 km;
- I risultati ottenuti in Australia tra 1969-1999 portano questo limite a circa 1-2 km dal battello ma non necessariamente comportano un effetto negativo sulla popolazione ittica;
- Un impatto negativo è stato accertato anche durante il periodo di deposito delle uova, tanto che alcune restrizioni temporali sono state adottate in zone di deposito di uova per alcune specie importanti;
- I risultati ottenuti in Australia tra 1969-1999 portano questo limite a circa 1-2 km dal battello ma non necessariamente comportano un effetto negativo sulla popolazione ittica;
- Un impatto negativo è stato accertato anche durante il periodo di deposito delle uova, tanto che alcune restrizioni temporali sono state adottate in zone di deposito di uova per alcune specie importanti;

CONSIDERATO che la sismica marina può avere qualche impatto negativo sull'habitat marino delle aree limitrofe alla zona di indagine sismica ma non ci sono risultati certi che indichino effetti prolungati sulla popolazione ittica;

CONSIDERATO che

- la campagna di rilevamento sismico 2D fa parte di un più ampio progetto unitario di rilevamento sismico che investe una vasta area dell'Adriatico Meridionale, dinanzi alle coste pugliesi e che sarà condotta dal Proponente con l'impiego di una sola nave da ricerca per circa sette giorni in ciascuno dei permessi per una durata complessiva su tutta l'area vasta di indagine sismica 2D di circa cinquanta giorni;
- detto progetto unitario di rilevamento sismico sarà condotto mediante il passaggio di un'unica nave, per ciascuno dei permessi di ricerca coinvolti, ad eccezione dei permessi F.R.39.NP e F.R.40.NP per la prospezione sismica 3D, che saranno svolti con altra nave e tempi diversi, con un intervallo temporale di almeno 12 mesi, come indicato nel quadro prescrittivo del presente parere;

VALUTATO che risulta ambientalmente conveniente eseguire le prospezioni su aree limitrofe anche di grandi superfici, prevedendo l'esecuzione di transetti che interessano più aree da parte di una unica nave, allo scopo di limitare i passaggi e le presenze di ulteriori navi da ricerca sismica, ridurre i percorsi relativi alle inversioni di rotta ad apparecchiature spente e concentrare i tempi di esecuzione delle indagini;

VALUTATO pertanto che dette modalità operative prevengono nell'area di riferimento possibili interferenze e impatti cumulativi connessi con le emissioni degli air-gun;

VALUTATO che l'area di indagine oggetto del presente parere si configura come una area dove non sono presenti nursery biologiche che potrebbero costituire aree di feeding per i grandi cetacei;

VALUTATO che al fine di tutelare i mammiferi marini da eventuali impatti causati dal rumore, le misure di mitigazione da adottare durante le operazioni di ricerca e prospezione dovranno essere definite attenendosi rigorosamente alle "Linee guida per la minimizzazione del rischio di danno e di disturbo ai mammiferi marini dalle indagini sismiche", sviluppate dal Joint Nature Conservation Committee (JNCC Guidelines for minimising the risk of injury and disturbance to marine mammals from seismic surveys, agosto 2010), e alle "Linee guida per la riduzione degli impatti del rumore antropogenico sui cetacei" (linee guida generali e

linee guida per le ricerche sismiche e l'uso dell'air-gun) sviluppate da ACCOBAMS, optando sempre per l'approccio più cautelativo;

VALUTATO che, in base al noto principio di precauzione, devono essere considerate tutte le attività utili per mitigare l'impatto sui cetacei anche in mancanza di una normativa specifica che regolamenti le varie forme di emissioni acustiche in mare, dato il loro probabile effetto in particolare sull'apparato biosonar dei mammiferi marini;

VALUTATO che nel quadro prescrittivo sono state prese le più opportune e aggiornate precauzioni in tal senso e che queste precauzioni consistono anche nella registrazione acustica passiva in ambiente marino (PAM) e nell'avvistamento tramite operatori specializzati, metodiche che risultano particolarmente utili nel caso specifico di cetacei che potrebbero non rispondere alle tecniche di mitigazione del soft start (Capodogli);

CONSIDERATO E VALUTATO che l'eventuale esecuzione delle indagini nell'area assentita, con metodi diversi da quelli autorizzati con il presente provvedimento, dovrà essere assoggettata ad una nuova procedura secondo le norme in materia di VIA;

VALUTATO che

- trattandosi di ricerche in mare aperto non sono presenti recettori sensibili ed il prevedibile impatto acustico è esclusivamente a carico della fauna marina;
- da rapporti scientifici presenti in letteratura si riscontrano risultati variabili e in alcuni casi contraddittori sugli effetti delle onde acustiche prodotte dagli air-gun sugli organismi marini viventi, in particolare sull'apparato biosonar dei mammiferi marini;
- l'area in considerazione si ritiene a media sensibilità in quanto la biodiversità è piuttosto bassa anche in considerazione del tipo di fondale, classificato come fanghi terrigeni batiali;

VALUTATO che i dati relativi all'analisi della cetofauna sono stati acquisiti dalla letteratura scientifica e richiamati, per quanto pertinente il Mare Adriatico, nel rapporto di ISPRA;

VALUTATO che il Proponente ha esaustivamente esaminato nel SIA i possibili impatti con l'attività di pesca, dalla quale si rileva che l'area oggetto dell'intervento non presenta caratteristiche tali da poter essere definita area di particolare interesse per la pesca commerciale;

VALUTATO che l'impatto sul fondale sottostante, costituito da Fanghi detritici batiali, generalmente considerati a basso indice di biodiversità, ove non sono presenti habitat prioritari in mare o specie protette da Convenzioni Internazionali, è trascurabile;

VALUTATO che per quanto riguarda la componente atmosfera, le emissioni sono quelle relative ad un mezzo navale descritto nel quadro progettuale impegnato per giorni 28 e benché gli impatti in atmosfera si ritengano trascurabili, la normativa di settore impegna il Proponente a dotarsi di appositi impianti tecnologici;

VALUTATO che l'istanza è relativa al rilascio della compatibilità ambientale finalizzata all'acquisizione sismica, mentre si rinvia a nuova valutazione di impatto ambientale eventuali sviluppi delle attività quali la perforazione di pozzi esplorativi, coltivazione ecc.

VALUTATO che,

- per quanto riguarda le zone ZTB, queste sono escluse dalle acquisizioni sismiche e che per tali aree dovranno comunque essere rispettate tutte le prescrizioni vigenti a salvaguardia, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione delle attività previste;
- per quanto riguarda la componente idrica, gli impianti tecnologici di cui sono dotati i mezzi navali, in ottemperanza alle norme IMO, consentono di limitare al massimo l'impatto sull'ambiente marino degli scarichi civili e di quelli oleosi;
- per l'attività di pesca, che è significativa per la cattura del pesce azzurro e dei tonni, sarà preclusa temporaneamente in concomitanza delle attività previste per il Progetto in quanto le aree interessate

saranno precluse all'abituale traffico marittimo ma che tale effetto è confinato in tempi contenuti e che per quanto riguarda il traffico marino verranno rispettate le prescrizioni delle capitanerie di porto;

VALUTATO che qualsiasi fase successiva alla attività di ricerca sismica 3D nell'area di progetto dovrà essere eventualmente autorizzata con una nuova procedura di VIA;

VALUTATO che i percorsi della nave da ricerca per la registrazione di circa 2.860 km di nuove linee sismiche sono stati sviluppati in modo da coprire tutta l'area del permesso di circa 860 kmq e che pertanto le rotte adottate dalla nave devono essere monitorate e il piano di navigazione all'interno dell'area marina del permesso deve essere preventivamente concordato al fine di evitare possibili interferenze e impatti cumulativi connessi con le emissioni degli air-gun di eventuali analoghe attività anche da parte di altre navi da ricerca operanti in aree limitrofe;

VALUTATO che le campagne di acquisizione realizzate con la tecnica 3D vengono realizzati 3,3 passaggi ogni metro (maglie più fitte su aree più ristrette pari a circa 500 mt ad 1 km per transetto) con maggiore numero di percorsi e maggiore incidenza della attivazione delle emissioni sonore per kmq;

VALUTATO che, nell'ambito del progetto unitario di rilevamento sismico del Proponente, che investe una vasta area dell'Adriatico Meridionale, dinanzi alle coste pugliesi, deve essere vietata la contemporaneità tra le due campagne di ricerca 2D e 3D, al fine di evitare gli effetti cumulati degli impatti sonori sulla cetofauna;

VALUTATO che

- il programma dei lavori per le istanze prevede esclusivamente l'esecuzione di rilievi geofisici mediante sismica a riflessione di tipo 3D;
- il progetto proposto ha carattere temporaneo, di durata prevista di 28 giorni e non prevede la realizzazione di alcun manufatto sia a terra che in mare, né permanente né temporaneo;

VALUTATO che le osservazioni citate in premessa sono state attentamente esaminate e per quanto di pertinenza debitamente valutate nel parere e nel quadro prescrittivo;

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

RITIENE

Di annullare i pareri n. 1036 del 07/09/2012, n. 1074 del 26/10/2012 e n. 1212 del 19/04/2013 sostituendoli con il presente nel quale si

ESPRIME

parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto: "Prospezione geofisica 3D nell'ambito dei permessi di ricerca F.R. 39 NP e F.R. 40 NP" e **rinvia a nuova valutazione di impatto ambientale la escavazione del pozzo di prova quando esso sarà definito in tutti i particolari a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:**

Prima dell'avvio del Programma di Ricerca il Proponente deve:

1. Concordare con ISPRA un dettagliato "cronoprogramma di effettuazione delle prospezioni" che contenga:
 - i. Indicazioni di tempi, mezzi impiegati, cartografia delle rotte giornaliere e dei transetti;
 - ii. Indicazioni di tutte le aree interessate, anche oggetto di autorizzazione diversa dalla presente, che il Proponente intende esplorare con la stessa nave durante la stessa prospezione;
 - iii. Indicazioni di periodi di fermo biologico della pesca marittima così come stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per le zone di mare interessate dall'attività oggetto del presente parere;

Tale crono programma sarà articolato in modo da garantire il divieto di contemporanea esecuzione di indagini sismiche 2D e 3D se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla prima campagna in tutta

l'area vasta dinanzi le coste pugliesi;

Tale crono programma, così come concordato con ISPRA, sarà trasmesso per conoscenza al MATTM e alle Capitanerie di porto interessate;

2. Presentare al MATTM e a ISPRA una dettagliata relazione sulle misure di mitigazione previste, con specifico riferimento:
 - i. alle “Linee guida per la minimizzazione del rischio di danno e di disturbo ai mammiferi marini dalle indagini sismiche”, sviluppate dal Joint Nature Conservation Committee (JNCC Guidelines for minimising the risk of injury and disturbance to marine mammals from seismic surveys, agosto 2010), e alle “Linee guida per la riduzione degli impatti del rumore antropogenico sui cetacei” (linee guida generali e linee guida per le ricerche sismiche e l’uso dell’air-gun) sviluppate da ACCOBAMS (ultima risoluzione vigente), optando sempre per l’approccio più cautelativo;
 - ii. alle modalità operative da attuare per il continuo monitoraggio visivo avvalendosi di osservatori qualificati (Marine Mammals Observers – MMO) e monitoraggio acustico passivo con strumenti e personale altamente specializzato (PAM);
 - iii. al divieto di effettuare alcuna attività di ricerca o prospezione all’interno delle Zone di Tutela Biologica, laddove istituite e perimetrate, ed entro le 12 miglia dal loro confine;

L’effettiva adozione delle misure di cui alla presente prescrizione durante la fase di esecuzione delle attività di prospezione, dovrà essere accuratamente descritta e controfirmata dagli esperti di cui alla medesima prescrizione e costituirà parte integrante del rapporto di cui alla prescrizione 4.

Durante la fase di esecuzione delle attività di prospezione il Proponente deve:

3. Fatte salve tutte le misure di mitigazione di cui alla prescrizione numero 2, adottare comunque le seguenti procedure:
 - a) durante le fasi di attraversamento di aree sensibili quali le ZTB ed entro le 12 miglia dal loro confine, mantenere sempre tutte le attrezzature disattivate;
 - b) conseguire gradualmente, ogni qual volta verrà accesa la sorgente di suono, il raggiungimento della intensità e frequenza operativa degli air-gun (soft start);
 - c) sospendere immediatamente o non avviare le sorgenti di suono qualora venga segnalata (mediante osservazione visiva e/o monitoraggio acustico) la presenza di mammiferi nella zona di esclusione/zona di sicurezza;
 - d) utilizzare la minor potenza acustica necessaria, in considerazione dei fondali da indagare;
 - e) configurare gli array in modo tale da ridurre al minimo la propagazione orizzontale delle onde.
 - f) interrompere gli spari ad ogni fine linea, fatte salve eventuali esigenze di “full fold”, ai fini della piena copertura dei dati sismici ai bordi dell’area in esame”;
 - g) utilizzare, in aree di transito di specie da salvaguardare e qualora ne sia accertata la presenza, ed in particolare per il caso della *Caretta caretta*, i dispositivi “Turtle guards” da applicare alla struttura della boa di coda della nave sismica, al fine di evitare l’intrappolamento accidentale di tartarughe marine nelle apparecchiature di rilievo sismico;

Al termine del programma di ricerca:

4. Compilare un rapporto (in lingua italiana), controfirmato dagli osservatori specializzati di cui alle precedenti prescrizioni, nel quale:
 - a) dovranno essere riportati la data e la localizzazione precisa dell’indagine effettuata, la tipologia e le specifiche degli air-gun, il numero e il tipo di imbarcazioni impegnate, la registrazione di tutte le occorrenze di utilizzo dell’air-gun, incluse la diminuzione dell’intensità (power-down), l’avvio graduale (soft-start) e la cessazione (shut-down) della sorgente acustica;


- b) relativamente alle osservazioni dei mammiferi e chelonidi avvenute prima e durante la prospezione, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, l'ora, le condizioni meteo climatiche e le considerazioni degli osservatori a bordo (MMO);
- c) dovranno essere accuratamente descritte le eventuali informazioni relative a presenza e attraversamento (o assenza) di aree sensibili quali le ZTB e le relative modalità di spegnimento di attrezzature di sparo;
- d) dovranno essere accuratamente descritte le informazioni necessarie a consentire al MATTM di verificare l'effettiva adozione delle misure descritte nelle prescrizioni n. 1, 2 e 3.

Il suddetto rapporto dovrà essere trasmesso al MATTM e all'ISPRA entro 30 giorni dal termine delle attività; il formato dei dati dovrà essere sia cartaceo che elettronico, quest'ultimo compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del MATTM.

Tutti gli oneri legati all'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente parere sono a completo carico del Proponente.

L'ottemperanza delle prescrizioni n. 2, 3, e 4 dovrà essere verificata dal MATTM.


Ing. Guido Monteforte Specchi
(Presidente)



Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

ASSENTE


Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)



Arch. Maria Fernanda Stagno
d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

ASSENTE

Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)




Prof. Saverio Altieri

ASSENTE

Prof. Vittorio Amadio

ASSENTE



Dott. Renzo Baldoni



Dott. Gualtiero Bellomo


ASSENTE

Avv. Filippo Bernocchi



ASSENTE

Ing. Stefano Bonino




Dott. Andrea Borgia

ASSENTE

Ing. Silvio Bosetti

ASSENTE

Ing. Stefano Calzolari



ASSENTE

Ing. Antonio Castelgrande

Arch. Giuseppe Chiriatti


ASSENTE

Arch. Laura Cobello


ASSENTE


Prof. Carlo Collivignarelli

Dott. Siro Corezzi


ASSENTE


Dott. Federico Crescenzi

Prof.ssa Barbara Santa De Donno


ASSENTE


Cons. Marco De Giorgi

Ing. Chiara Di Mambro


ASSENTE

Ing. Francesco Di Mino

Avv. Luca Di Raimondo


ASSENTE

Ing. Graziano Falappa

Arch. Antonio Gatto

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

ASSENTE

Prof. Antonio Grimaldi

ASSENTE


Ing. Despoina Karniadaki

ASSENTE


Dott. Andrea Lazzari

ASSENTE


Arch. Sergio Lembo



Arch. Salvatore Lo Nardo




Arch. Bortolo Mainardi




Avv. Michele Mauceri

ASSENTE


Ing. Arturo Luca Montanelli



Ing. Francesco Montemagno



Ing. Santi Muscarà




Arch. Eleni Papaleludi Melis

Ing. Mauro Patti

ASSENTE

Avv. Luigi Pelaggi



Cons. Roberto Proietti

ASSENTE

Dott. Vincenzo Ruggiero


Dott. Vincenzo Sacco

ASSENTE

Avv. Xavier Santiapichi

ASSENTE

Dott. Paolo Saraceno



Dott. Franco Secchieri

ASSENTE


Arch. Francesca Soro

ASSENTE

Dott. Francesco Carmelo Vazzana

ASSENTE

Ing. Roberto Viviani



Rappresentante Regionale
Ing. Caterina Dibitonto

ASSENTE